SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 134° — Numero 51

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Mercoledì, 3 marzo 1993 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª **Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª **Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª **Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª **Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

CIRCOLARI

Ministero dell'interno

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 18 dicembre 1992.

Modalità tecniche di estrazione della lotteria nazionale del Carnevale 1993.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge 4 agosto 1955, n. 722, e successive modificazioni;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 591;

Vista la legge 10 agosto 1988, n. 357;

Vista la legge 26 marzo 1990, n. 62;

Visto il proprio decreto del 5 ottobre 1992;

Visto il regolamento generale delle lotterie nazionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni;

Considerato che occorre emanare le norme particolari concernenti le modalità tecniche relative all'effettuazione della lotteria del Carnevale - manifestazione 1993 e le altre disposizioni occorrenti per l'effettuazione della lotteria stessa;

Decreta:

Art. 1.

La lotteria del Carnevale - manifestazione 1993, abbinata ai corsi mascherati di Viareggio e Putignano, ha inizio il 21 dicembre 1992 e si concluderà il 23 febbraio 1993.

Art. 2.

I biglietti saranno suddivisi nelle seguenti 58 serie composte da 100.000 biglietti ciascuna: A, B, C, D, E, F, G, I, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, Z, AA, AB, AC, AD, AE, AF, AG, AI, AL, AM, AN, AO, AP, AQ, AR, AS, AT, AU, AV, AZ, BA, BB, BC, BD, BE, BF, BG, BI, BL, BM, BN, BO, BP, BQ, BR, BS, BT, BU.

Qualora nel corso della manifestazione, sulla base dell'andamento delle vendite dei biglietti, se ne ravvisasse la necessità, verranno emesse ulteriori serie.

Art. 3.

Il prezzo di ogni biglietto è di L. 5.000.

Art. 4.

Le operazioni di estrazione dei premi si svolgeranno, con le modalità stabilite dagli articoli 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni, a Viareggio presso l'Hotel Royal, via Carducci n. 44, il giorno 23 febbraio 1933 alle ore 19.

Qualora per qualsiasi motivo, risultasse impossibile effettuare le operazioni di estrazione dei biglietti vincenti alla data del 23 febbraio 1993 come sopra stabilito, le operazioni stesse avverranno in luogo, giorno ed ora da fissarsi con decreto del Ministro delle finanze.

Art. 5.

Ultimate le operazioni di estrazione e registrati a verbale i risultati di esse, sarà dato atto, nello stesso verbale dell'ora e del luogo in cui verrà effettuato l'abbinamento dei biglietti estratti vincenti, con le costruzioni in cartapesta partecipanti ai corsi mascherati di Viareggio e Putignano.

L'abbinamento dei biglietti vincenti i premi di prima categoria sarà determinato dalle graduatorie ufficiali dei carri, redatte dalle rispettive giurie di Viareggio e Putignano, iniziando dal carro classificato al primo posto di Viareggio al quale, pertanto, verrà attribuito il primo premio; il secondo premio sarà attribuito al carro classificato al primo posto di Putignano; i premi successivi saranno attribuiti, alternativamente fra Viareggio e Putignano, seguendo le rispettive classifiche dei carri.

Ai fini dell'attribuzione del primo premio di prima categoria, nel caso di giudizio *ex-aequo* nella classifica dei carri di Viareggio, si effettuerà il sorteggio fra i carri classificatisi per il primo posto.

Ai fini dell'attribuzione degli altri premi successivi al primo, nel caso di giudizio *ex-aequo* di più carri per uno dei posti delle separate classifiche di Viareggio e Putignano, il premio corrispondente a detto posto e quelli immediatamente successivi fino al numero uguale dei carri giudicati *ex-aequo*, verranno sommati e divisi in parti uguali fra i biglietti abbinati ai carri in questione.

Qualora la classifica non dovesse determinare un numero sufficiente di carri atto a consentire in tutto o in parte l'attribuzione dei premi, tali premi saranno assegnati secondo l'ordine di estrazione dei biglietti abbinati ai carri partecipanti alla manifestazione, tolti quelli corrispondenti ai carri eventualmente classificatisi.

Qualora la manifestazione cui è abbinata la lotteria non dovesse avere luogo, tutti i premi verranno assegnati secondo l'ordine di estrazione dei biglietti vincenti.

Art. 6.

La ripartizione della somma ricavata dalla vendita dei biglietti sarà disposta dal Comitato generale per i giochi, ai sensi dell'art. 17 del citato regolamento e successive modificazioni.

Art. 7.

La massa premi della lotteria potrà essere ripartita in più categorie.

Il primo premio della prima categoria sarà di lire 3 miliardi.

Il numero e l'entità degli altri premi saranno determinati dal Comitato generale per i giochi dopo l'accertamento del risultato della vendita dei biglietti.

Saranno inoltre assegnati premi ai venditori dei biglietti vincenti.

Art. 8.

La vendita all'ingrosso dei biglietti della lotteria del Carnevale - manifestazione 1993, cesserà in tutte le province della Repubblica alle ore 24 di giovedì 18 febbraio 1993.

Dopo tale data potrà essere consentito l'acquisto a fermo dei biglietti senza possibilità di resa e la vendita al pubblico potrà essere effettuata fino e non oltre le ore 19 del giorno 23 febbraio 1993.

È data però facoltà agli Ispettorati compartimentali dei monopoli di Stato di posticipare la data di chiusura della vendita all'ingrosso, purché sia assicurato tempestivamente l'arrivo dei biglietti invenduti annullati e dei relativi elaborati contabili al Comitato generale per i giochi a Viareggio per le ore 20 di sabato 20 febbraio 1993.

Art. 9.

Il dott. Gennaro Sannite, dirigente superiore dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, è incaricato di redigere i verbali delle operazioni di estrazione dei biglietti vincenti e di abbinamento.

Detto funzionario, in caso di impedimento, sarà sostituito dal dott. Carlo Falcone, vice dirigente amministrativo dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

Art. 10.

I risultati dell'estrazione saranno pubblicati sul bollettino ufficiale dei biglietti vincenti, che verrà compilato dal Ministero delle finanze, Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, ai sensi dell'art. 16 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 dicembre 1992

p. *Il Ministro:* CARTA

Registrato alla Corte dei conti il 19 febbraio 1993
Registro n. 1 Monopoli, foglio n. 360

93A1375

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 20 febbraio 1993.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa Centro sportivo «R. Vidale» soc. coop. a r.l., in Adria, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze della ispezione ordinaria in data 30 giugno 1992 e dei successivi accertamenti eseguiti in data 9 ottobre 1992 nei confronti della società cooperativa Centro sportivo «R. Vidale» soc. cooperativa a r.l., con sede in Adria (Rovigo), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa Centro sportivo «R. Vidale» società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Adria (Rovigo), costituita per rogito notaio Lidio Schiavi, repertorio n. 4489 in data 8 ottobre 1979, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il sig. Guido Maielli, nato a Foggia il 18 giugno 1934 e residente in via Girolamo da Carpi, 1, 44019 Voghiera (Ferrara), ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 febbraio 1993

Il Ministro: CRISTOFORI

93A1403

DECRETO 20 febbraio 1993.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «La Vicana» soc. coop. agricola a r.l., in Villa Literno, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la sentenza in data 14 ottobre 1992 con la quale il tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha dichiarato lo stato di insolvenza della società cooperativa «La Vicana - Società cooperativa agricola a r.l.», con sede in Villa Literno (Caserta);

Ritenuta la necessità, a seguito dell'accertamento di cui sopra, di sottoporre la cooperativa in questione alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa «La Vicana - Società cooperativa agricola a r.l.», con sede in Villa Literno (Caserta), costituita per rogito notaio Domenico Farinaro, repertorio n. 13137 in data 13 febbraio 1980, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e l'avv. Giuseppe Ricci, residente in via Cicerone, 28, Aversa, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 febbraio 1993

Il Ministro: CRISTOFORI

93A1404

DECRETO 20 febbraio 1993.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Cooperativa la Rapida fra caricatori e scaricatori a r.l.», in Mestre, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 30 ottobre 1992 effettuata nei confronti della società cooperativa «Cooperativa la Rapida fra caricatori e scaricatori a r.l.», con sede in Mestre (Venezia), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa «Cooperativa la Rapida fra caricatori e scaricatori a r.l.», con sede in Mestre (Venezia), costituita per rogito notaio Antonino Polizzi, repertorio n. 13512 in data 18 giugno 1971, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il rag. Fabio Radich, residente in via Montenero, 129, Mestre (Venezia), ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 febbraio 1993

Il Ministro: CRISTOFORI

93A1405

DECRETO 20 febbraio 1993.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa agricola «Latteria sociale Domiziana» a r.l., in Borgo Centore di Cellole, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 9 giugno 1992 effettuata nei confronti della società cooperativa agricola «Latteria sociale Domiziana» a r.l., con sede in Borgo Centore di Cellole (Caserta), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa agricola «Latteria sociale Domiziana», a r.l., con sede in Borgo Centore di Cellole (Caserta), costituita per rogito notaio Caporaso Umberto, repertorio n. 73258/10149 in data 20 giugno 1963, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il dott. Massimo Della Volpe, nato il 2 ottobre 1959 ad Aversa e residente in via Vito di Jasi n. 61, Aversa, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 febbraio 1993

Il Ministro: CRISTOFORI

93A1406

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DECRETO 2 febbraio 1993.

Autorizzazione alla regione Lombardia ad utilizzare le economie derivanti dall'appalto delle opere previste nel progetto dell'acquedotto consortile del settore centro-occidentale del Consorzio della Brianza Comasca sud-orientale di Casatenovo - 1° stralcio, finanziato con mutuo della Cassa depositi e prestiti per l'esecuzione dei lavori suppletivi e di variante al progetto medesimo.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 11 marzo 1988, n. 67, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988);

Visto il decreto ministeriale 22 maggio 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 143 del 21 giugno 1989, con il quale è stata autorizzata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, commi 38 e 42, della citata legge, la concessione da parte della Cassa depositi e prestiti a favore della regione Lombardia di mutui finalizzati alla

esecuzione di vari interventi acquedottistici, fra i quali il «progetto dell'acquedotto consortile del settore centro-occidentale del Consorzio dei comuni della Brianza Comasca sud-orientale di Casatenovo (Como) - 1° stralcio» dell'importo di L. 1.750 milioni;

Vista la deliberazione n. 418174200 del 1° giugno 1990, con la quale la Cassa depositi e prestiti ha assentito un mutuo di lire 1.575 milioni al sopracitato progetto;

Vista la legge 30 dicembre 1991, n. 412 recante «Disposizioni in materia di finanza pubblica», in particolare l'art. 20, comma 1°, secondo il quale «le economie verificatesi nella realizzazione di opere pubbliche finanziate con ricorso a mutui con ammortamento a carico del bilancio statale in base a specifiche disposizioni legislative, possono essere utilizzate per lavori suppletivi e di variante al progetto originario, previa autorizzazione del Ministro competente, secondo le medesime procedure previste dalla legge di riferimento»;

Vista la nota n. 22691 del 14 settembre 1992, con la quale la regione Lombardia ha chiesto di essere autorizzata ad utilizzare le economie di appalto per lavori suppletivi e di variante al surrichiamato progetto del Consorzio Brianza Comasca sud-orientale, finanziato con mutuo della Cassa depositi e prestiti;

Vista la perizia gennaio 1992, redatta dall'ing. Franco Coato di Milano per conto del citato Consorzio per i lavori suppletivi e di variante al succitato progetto originario, riguardanti le opere civili ed elettromeccaniche per la stazione di sollevamento di Cesana Brianza, senza aumento dell'importo progettuale originario;

Vista la deliberazione 28 gennaio 1992, n. 7/CD, con la quale il suddetto Consorzio ha approvato la citata perizia;

Vista la delibera n. 10172 dell'8 maggio 1992, con la quale la commissione tecnico-amministrativa Regionale della regione Lombardia ha espresso parere favorevole all'approvazione della perizia di variante di che trattasi;

Viste le risultanze dell'istruttoria compiuta sugli elaborati della perizia in argomento, ai fini della rispondenza degli interventi in essa previsti ai requisiti di ammissibilità fissati dalla deliberazione CIPE del 14 giugno 1988;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 20, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, la regione Lombardia, è autorizzata ad utilizzare le economie derivanti dall'appalto delle opere previste nel progetto dell'acquedotto consortile del settore centro-occidentale del Consorzio della Brianza Comasca sud-orientale di Casatenovo - 1° stralcio, finanziato con mutuo della Cassa depositi e prestiti di lire 1.575 milioni con delibera 1° giugno 1990, per l'esecuzione dei lavori suppletivi e di variante al progetto medesimo di cui alla perizia richiamata nelle premesse.

Roma, 2 febbraio 1993

Il Ministro: MERLONI

93A1356

DECRETO 2 febbraio 1993.

Autorizzazione alla regione Lombardia ad utilizzare il mutuo concesso dalla Cassa depositi e prestiti per l'esecuzione dei lavori relativi al progetto di sistemazione e potenziamento della rete di distribuzione dell'acquedotto del comune di Breno.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 11 marzo 1988, n. 67, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988);

Visto il decreto ministeriale 25 luglio 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 187 del 10 agosto 1991, con il quale è stata autorizzata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, commi 38 e 42, della citata legge, la concessione da parte della Cassa depositi e prestiti a favore della regione Lombardia di mutuo finalizzato alla esecuzione dell'intervento acquedottistico, per i «Lavori di sistemazione e potenziamento della rete di distribuzione del comune di Breno (Brescia)» dell'importo di L. 1.950 milioni;

Vista la deliberazione n. 422579700 del 26 marzo 1992, con la quale la Cassa depositi e prestiti ha assentito un mutuo di lire 1.755 milioni al sopracitato progetto;

Vista la nota n. 28809 del 24 novembre 1992, con la quale la regione Lombardia ha chiesto di essere autorizzata all'esecuzione dei lavori di variante tecnica al succitato intervento acquedottistico del comune di Breno (Brescia), finanziato con mutuo della Cassa depositi e prestiti;

Vista la perizia di variante tecnica ottobre 1992, redatta dallo studio tecnico associato Pelamatti-Richini per conto del comune di Breno (Brescia), relativa ai lavori di variante al citato progetto esecutivo rientranti nei limiti del finanziamento assentito;

Vista la deliberazione 10 novembre 1992, n. 636, con la quale la giunta comunale di Breno ha approvato la richiamata perizia di variante;

Vista la deliberazione n. 10335, con la quale la commissione tecnico-amministrativa Regionale della regione Lombardia nella seduta del 20 novembre 1992 ha espresso parere favorevole all'approvazione della perizia di variante di che trattasi;

Considerato che all'istruttoria compiuta sugli elaborati della perizia in argomento, ai fini della rispondenza degli interventi in essa previsti ai requisiti di ammissibilità fissati dalla deliberazione CIPE del 14 giugno 1988, è risultato che le varianti introdotte al progetto originario sono migliorative e finalizzate al conseguimento della ottimale distribuzione idropotabile nell'ambito comunale;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata l'utilizzazione del mutuo concesso dalla Cassa depositi e prestiti di lire 1.755 milioni con delibera 26 marzo 1992, per l'esecuzione dei lavori di cui alla

perizia di variante tecnica richiamata nelle premesse relativi al progetto di sistemazione e potenziamento della rete di distribuzione dell'acquedotto del comune di Breno (Brescia).

Roma, 2 febbraio 1993

Il Ministro: MERLONI

93A1357

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 23 febbraio 1993.

Dichiarazione della esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nelle province di Pescara e Teramo.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/81;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2, comma 2 della legge 14 febbraio 1992, n. 185 che demanda al Ministro dell'agricoltura e delle foreste la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Abruzzo degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

grandinate 10 agosto 1992 nella provincia di Pescara;
grandinate 15 agosto 1992 nella provincia di Teramo;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto dei danni alle produzioni nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Pescara: grandinate del 10 agosto 1992 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d),* nel territorio dei comuni di Corvara, Pescosansonesco, Pietranico.

Teramo: grandinate del 15 agosto 1992 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d),* nel territorio dei comuni di Controguerra, Corropoli, Giulianova, Mosciano Sant'Angelo, Nereto, Tortoreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 febbraio 1993

Il Ministro: FONTANA

93A1376

DECRETO 23 febbraio 1993.

Dichiarazione della esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Ascoli Piceno.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/81;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo solidarietà nazionale:

Visto l'art. 2, comma 2 della legge 14 febbraio 1992, n. 185 che demanda al Ministro dell'agricoltura e delle foreste la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Marche degli aventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

grandinate 15 agosto 1992 nella provincia di Ascoli Piceno;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco della sottoindicata provincia per effetto dei danni alle produzioni nei

sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Ascoli Piceno: grandinate del 15 agosto 1992 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c)* nel territorio dei comuni di Appignano del Tronto, Castignano, Castorano, Montalto delle Marche, Montedinove, Offida.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 febbraio 1993

Il Ministro: FONTANA

93A1377

DECRETO 23 febbraio 1993.

Dichiarazione della esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nelle province di Sondrio e Varese.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/81;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2, comma 2 della legge 14 febbraio 1992, n. 185 che demanda al Ministro dell'agricoltura e delle foreste la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Lombardia degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

piogge alluvionali dal 1° giugno al 2 giugno 1992 nella provincia di Varese;

grandinate 19 settembre 1992 nella provincia di Sondrio;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni, strutture aziendali, opere di bonifica;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto dei danni alle produzioni, strutture aziendali, opere di bonifica nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Sondrio: grandinate del 19 settembre 1992 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d),* nel territorio dei comuni di Grosotto, Mazzo di Valtellina, Tovo di San'Agata.

Varese: piogge alluvionali dal 1° giugno 1992 al 2 giugno 1992 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera *d),* nel territorio dei comuni di Arcisate, Cantello, Cardano al Campo, Galliate Lombardo, Lozza, Malnate, Morazzone, Olgiate Olona, Solbiate Arno, Tradate, Varese, Venegono Inferiore, Viggiù;

piogge alluvionali dal 1° giugno 1992 al 2 giugno 1992 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera *e),* nel territorio dei comuni di Arcisate, Bisuschio, Cairate, Caronno Varesino, Cassano Magnago, Cassano Valcuvia, Cavaria con Premezzo, Cittiglio, Fagnano Olona, Gornate-Olona, Jerago con Orago, Lozza, Malnate, Morazzone, Solbiate Arno, Tradate, Varese;

piogge alluvionali dal 1° giugno 1992 al 2 giugno 1992 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera *b),* nel territorio dei comuni di Agra, Angera, Azzio, Brenta, Casalzuigno, Cassano Valcuvia, Cittiglio, Curiglia con Monteviasco, Dumenza, Laveno-Mombello, Montegrino - Valtravaglia, Pino sulla sponda del Lago Maggiore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 febbraio 1993

Il Ministro: FONTANA

93A1378

DECRETO 23 febbraio 1993.

Dichiarazione della esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nelle province di Padova, Venezia, Verona e Vicenza.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/81;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2, comma 2 della legge 14 febbraio 1992, n. 185 che demanda al Ministro dell'agricoltura e delle foreste la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Veneto degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

piogge persistenti dal 3 ottobre 1992 al 5 ottobre 1992 nella provincia di Padova;

piogge alluvionali dal 3 ottobre 1992 al 5 ottobre 1992 nella provincia di Verona;

piogge persistenti dal 3 ottobre 1992 al 5 ottobre 1992 nella provincia di Vicenza;

piogge persistenti dal 3 ottobre 1992 al 6 ottobre 1992 nella provincia di Venezia;

tromba d'aria 5 ottobre 1992 nella provincia di Verona;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni, strutture aziendali, opere di bonifica;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto dei danni alle produzioni, strutture aziendali, opere di bonifica nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Padova: piogge persistenti del 3 ottobre 1992, del 4 ottobre 1992, del 5 ottobre 1992 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera *b),* nel territorio dei comuni di Abano Terme, Albignasego, Arre, Arzergrande, Bagnoli di Sopra, Baone, Battaglia Terme, Bovolenta, Brugine, Candiana, Carrara San Giorgio, Carrara Santo Stefano, Cartura, Casalserugo, Codevigo, Conselve, Correzzola, Galzignano Terme, Legnaro, Monselice, Montegrotto Terme, Padova, Pernumia, Piove di Sacco, Polverara, Ponte San Nicolò, Pontelongo, Pozzonovo, San Giorgio delle Pertiche, San Pietro Viminario, Santa Giustina in Colle, Saonara, Teolo, Terrassa Padovana, Tribano, Villa del Conte.

Venezia: piogge persistenti dal 3 ottobre 1992 al 6 ottobre 1992 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera *b),* nel territorio dei comuni di Campagna Lupia, Campolongo Maggiore, Camponogara, Caorle, Ceggia, Chioggia, Cinto Caomaggiore, Concordia Sagittaria, Fossalta di Piave, Fossalta di Portogruaro, Fosso, Marcon, Martellago, Meolo, Mira, Mirano, Portogruaro, Quarto D'Altino, San Michele al Tagliamento, Santo Stino di Livenza, Scorzè, Stra, Torre di Mosto, Venezia, Vigonovo.

Verona: piogge alluvionali dal 3 ottobre 1992 al 5 ottobre 1992 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d), e), f), g),* nel territorio del comune San Bonifacio;

piogge alluvionali dal 3 ottobre 1992 al 5 ottobre 1992 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera *b),* nel territorio dei comuni di Arcole, Belfiore, Caldiero, Castelnuovo del Garda, Cologna Veneta, Colognola ai Colli, Illasi, Isola della Scala, Montecchia di Crosara, Monteforte D'Alpone, Pressana, Rivoli Veronese, Roncà, San Bonifacio, Sommacampagna, Sona, Villafranca di Verona, Zimella;

tromba d'aria del 5 ottobre 1992 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera *e),* nel territorio dei comuni di Mozzecane, Povegliano Veronese, Villafranca di Verona.

Vicenza: piogge persistenti dal 3 ottobre 1992 al 5 ottobre 1992 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera *b),* nel territorio dei comuni di Arzignano, Chiampo, Lonigo, Torrebelvicino.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 febbraio 1993

Il Ministro: FONTANA

93A1379

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

DECRETO 26 febbraio 1993.

Proroga della sperimentazione concernente l'estensione della operatività delle navi da pesca.

IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE

Visto l'art. 32 della legge 14 luglio 1965, n. 963;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, che approva il regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare;

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41;

Visto il decreto ministeriale 22 giugno 1982, concernente l'approvazione del regolamento di sicurezza per le navi abilitate all'esercizio della pesca costiera;

Visto il proprio decreto del 16 gennaio 1990, prorogato con decreti 8 febbraio 1991 e 15 febbraio 1992, concernenti la determinazione dei limiti delle distanze entro i quali esercitare la pesca costiera locale e ravvicinata;

Considerata l'opportunità di prorogare ulteriormente l'esercizio sperimentale, per il periodo di un anno dalla data di entrara in vigore del presente decreto, della pesca costiera locale fino ad una distanza di 12 miglia dalla costa e della pesca costiera ravvicinata fino ad una

distanza di 40 miglia dalla costa anziché 30 prevista nelle precedenti sperimentazioni, al fine di verificare la fattibilità di un eventuale nuovo regime di operatività delle medesime navi, atto a garantire una migliore salvaguardia delle risorse biologiche marine della fascia costiera;

Considerato che al termine di detto periodo di sperimentazione si procederà ad un esame dei risultati e degli effetti al fine di giungere ad una definitiva messa a regime della distanza dalla costa dei due tipi di pesca;

Decreta:

Art. 1.

1. In via sperimentale e per un ulteriore periodo di un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la pesca costiera locale può essere esercitata fino ad una distanza di 12 miglia dalla costa nazionale e la pesca costiera ravvicinata può essere esercitata fino ad una distanza di 40 miglia dalla costa nazionale con navi da pesca di stazza lorda pari o superiore a 30 tonnellate.

Art. 2.

1. Le navi, per essere abilitate, in via sperimentale alla pesca costiera locale fino ad una distanza di 12 miglia dalla costa nazionale devono essere conformi alle prescrizioni di sicurezza stabilite dal decreto ministeriale 22 giugno 1982 per le navi abilitate alla pesca costiera ravvicinata.

2. Le navi, per essere abilitate, in via sperimentale, alla pesca costiera ravvicinata fino ad una distanza di 40 miglia dalla costa nazionale devono essere conformi alle pertinenti prescrizioni di sicurezza stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435.

Art. 3.

1. I capi di compartimento del luogo di iscrizione della nave, su richiesta degli interessati, devono apportare, in via provvisoria, sui documenti di bordo le occorrenti variazioni a seguito degli accertamenti effettuati dal Registro italiano navale.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 febbraio 1993

Il Ministro: TESINI

93A1407

CIRCOLARI

MINISTERO DELL'INTERNO

CIRCOLARE 12 febbraio 1993, n. F.L. 6/93.

Certificato relativo ai mutui contratti dagli enti locali nell'anno 1992.

Ai prefetti della Repubblica

Al presidente della giunta regionale della Valle d'Aosta

e, per conoscenza:

Al Ministero per gli affari regionali ed i problemi istituzionali

Alla Corte dei conti - Ufficio controllo atti Ministero interno

Alla Corte dei conti - Sezione enti locali

Al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - I.G.B. - Ragioneria generale dello Stato - I.G.E.S.P.A.

Al Ministero del bilancio e della programmazione economica

Alla Cassa depositi e prestiti

Al commissario dello Stato nella regione siciliana

Al rappresentante del Governo nella regione sarda

Al commissario del Governo nella regione Friuli-Venezia Giulia

Ai commissari del Governo nelle province autonome

Ai commissari del Governo nelle regioni a statuto ordinario

Al presidente della commissione di coordinamento nella Valle d'Aosta

Agli uffici regionali di riscontro amministrativo del Ministero dell'interno presso le prefetture dei capoluoghi di regione

Alla Scuola superiore dell'Amministrazione dell'interno

All'A.N.C.I.

All'U.P.I.

All'U.N.C.E.M.

All'Istituto nazionale di statistica

§ 1 - *Premessa.*

La contribuzione erariale sui mutui contratti dagli enti locali nel 1992 è regolata dal decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8. Le disposizioni che prevedono tale intervento sono la reiterazione di quelle contenute nei precedenti decreti-legge non convertibili, il primo dei quali il decreto-legge 20 gennaio 1992, n. 11.

In particolare, tali disposizioni prevedono che l'attivazione dei contributi sui mutui contratti nell'anno 1992 avviene sulla base di apposita certificazione, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro del tesoro, da presentare entro il termine perentorio, a pena di decadenza, del 31 marzo 1993. Il decreto interministeriale è stato emesso in data 30 ottobre 1992 ed è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 291 dell'11 dicembre 1992.

Rispetto ai mutui contratti nel 1991 le innovazioni principali consistono nella drastica riduzione del limite massimo di contributo attribuibile in relazione alle unità di popolazione residente computata in base ai dati rilevati dall'ISTAT al 31 dicembre 1990.

Per le province tale limite è stato portato da 754 a 422 lire per abitante, per i comuni da 2.746 a 1.743 lire, con riduzione alla metà delle quote fisse assegnate in relazione alla classe demografica di appartenenza, e per le comunità montane da 776 e 484 lire.

Per tutti è stata mantenuta la possibilità di utilizzare le quote residue dei contributi attribuiti per gli anni 1988, 1989, 1990 e 1991.

Nulla è stato innovato invece per quanto riguarda il termine di presentazione del certificato che, come per i mutui contratti nel 1991, rimane fissato al 31 marzo dell'anno successivo. Per i mutui contratti nel 1992, si ripete, il termine di presentazione del certificato scade il 31 marzo 1993.

Con il comma 3 dell'art. 14 la possibilità di regolarizzare l'accollo a carico degli enti locali delle quote dei mutui contratti dai consorzi negli anni 1989 prevista dal comma 1-*bis* dell'art. 12 del decreto-legge n. 415 del 1989 è stata consentita fino al 31 dicembre 1992 comprendendovi anche i mutui consorziati contratti negli anni 1990, 1991 e 1992.

Relativamente al procedimento amministrativo, importante innovazione è stata introdotta con il decreto del Ministro dell'interno n. 5978/E3 del 5 agosto 1992 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 225 del 24 settembre 1992 con il quale sono state attribuite alle prefetture le funzioni di controllo dei certificati e del rispetto delle disposizioni che regolano l'assunzione dei mutui degli enti locali, ai fini dell'ammissibilità degli stessi all'intervento dello Stato ed è stata loro delegata l'adozione dei relativi provvedimenti di ammissione o di esclusione dei mutui dal contributo.

Su tale decreto, che reca disposizioni in ordine all'attività delle prefetture e ai termini del procedimento, che contiene riferimenti alla principale normativa che regola i mutui contratti dagli enti locali e che riporta una casistica e le motivazioni di esclusione più ricorrenti, si richiama la particolare attenzione di codesti uffici.

Si ritiene utile, pertanto, alla luce della normativa citata, fornire chiarimenti ed illustrare le modalità relative alla compilazione dei certificati, nonché puntualizzare i controlli che le prefetture dovranno eseguire sugli stessi e sulla relativa documentazione.

§ 2 - *Certificazione.*

Il Poligrafico dello Stato ha provveduto a stampare il modello di certificato, che si scosta leggermente da quello relativo ai mutui contratti nel 1991 per il solo frontespizio, mentre non è stata prevista la stampa della guida in quanto viene allegata in copia alla presente circolare e pubblicata unitamente a questa nella *Gazzetta Ufficiale*.

Per consentire l'assoggettamento del certificato alle procedure di controllo ed elaborazione a mezzo di lettore ottico, il modello è costituito da sei fogli mobili di cui solo il frontespizio contiene la stampigliatura del numero della pagina.

L'ente nel compilare il nuovo modello dovrà utilizzare i diversi fogli che lo compongono a seconda delle proprie esigenze, sulla base delle istruzioni impartite nella già menzionata guida. *Ogni singola pagina compilata dovrà essere numerata iniziando dal n. 2 e proseguendo progressivamente.*

Per quanto concerne il frontespizio, al posto degli spazi previsti per i contributi residui riferiti a ciascuno degli anni 1988, 1989 e 1990 è stato ricavato lo spazio per l'apposizione del timbro della prefettura di attestazione dell'arrivo del certificato. Per eventuali contributi residui degli anni sopraindicati è previsto che siano cumulativamente indicati nel campo riservato ai residui 1991 e retro. Nello spazio riservato alla prefettura — in relazione alla attribuzione a questa delle funzioni di controllo del rispetto delle disposizioni normative per l'ammissibilità a contributo dei mutui, dell'accertamento del diritto all'intervento erariale, del provvedimento di ammissione a contributo dei mutui e del provvedimento di esclusione dei mutui ritenuti non ammissibili, disposta con il citato decreto ministeriale 5 agosto 1992 — è stata modificata l'indicazione del provvedimento di ammissione.

Relativamente alla guida (allegato 1), le modifiche più rilevanti sono costituite dall'aggiornamento dell'importo del contributo assegnato agli enti, all'aggiornamento degli elenchi relativi alla tipologia e codifica delle opere (allegato 2) e della codifica degli istituti mutuanti (allegato 3) nonché dalla modifica dei modelli per la segnalazione di ulteriori contribuzioni esterne o canoni finalizzati per legge, relative rispettivamente ai mutui contratti nel 1992 ed a quelli contratti nei ai anni precedenti (allegati 5 e 6).

La modifica si è resa indispensabile per la molteplicità di imprecisioni commesse sui dati indicati nei certificati.

Nella guida, oltre alle note preliminari sulle norme che regolano la contribuzione statale sui mutui dal 1922, sono dettagliatamente specificate le modalità di compilazione delle certificazioni.

Il certificato, che è stato predisposto nel formato A/4 (cm 21 × 29,7), è concepito con modalità che consentono le procedure di controllo e di elaborazione a lettura ottica.

Il Poligrafico provvederà direttamente a fornire i predetti documenti alle prefetture ed alla presidenza della giunta regionale della Valle d'Aosta in numero di copie sufficiente ad assicurare la loro distribuzione a tutti gli enti locali.

Ad avvenuta consegna dei certificati da parte del Poligrafico dello Stato sarà cura di codeste prefetture e della regione Valle d'Aosta assicurare telegraficamente questa Direzione generale dell'amministrazione civile - Direzione centrale per la finanza locale e per i servizi finanziari del buon esito delle operazioni o segnalare eventuali difficoltà e contrattempi che potrebbero ritardare la consegna stessa.

Con l'occasione si rappresenta che il Poligrafico è stato incaricato di predisporre anche il certificato relativo ai mutui previsti da leggi speciali per i quali l'art. 14, comma 3, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito dalla legge 12 luglio 1991, n. 202, prevede un intervento a carico dello Stato.

Tali certificati, stampati in quantitativo limitato, saranno distribuiti alle prefetture unitamente a quelli relativi ai mutui contratti nel 1992 e dovranno essere tenuti a disposizione in attesa di successive istruzioni in quanto non risultano ancora perfezionati i relativi decreti interministeriali di attuazione.

2.1 - *Modulistica.*

Il modello di certificato relativo ai mutui contratti nel 1992 è composto da sei fogli: il primo ed il sesto di riepilogo, gli altri sono riservati esclusivamente ai mutui contratti con istituti diversi dalla Cassa depositi e prestiti, dal Credito sportivo e dagli Istituti di previdenza.

A ciascuna provincia, a ciascun comune e a ciascuna comunità montana ne vanno consegnate tre copie complete.

I modelli intercalari, riservati ai mutui singoli (MS2), ai mutui plurimi (MP1) ed alle quote di questi (MP2), che vengono forniti in congruo numero separatamente, dovranno essere consegnati esclusivamente agli enti che ne abbiano necessità in relazione alle effettive esigenze.

2.2 - *Allegati.*

Le province, i comuni e le comunità montane dovranno compilare il certificato osservando scrupolosamente le indicazioni fornite nella guida allegata, le disposizioni contenute nel decreto interministeriale 30 ottobre 1992, n. 8033/E3 e le disposizioni contenute nel decreto ministeriale del 5 agosto 1992, n. 5978/E3.

Al certificato dovranno allegare, per i mutui contratti con gli istituti diversi da quelli privilegiati, la copia conforme della deliberazione di assunzione del mutuo completa degli estremi di esecutività, la copia conforme del contratto di mutuo ed ogni altra documentazione che le prefetture riterranno necessaria ai fini dell'accertamento del diritto all'intervento erariale.

Per i mutui consorziati accollati, contratti con tali istituti, anche la copia della deliberazione di accollo in data precedente al contratto di mutuo ovvero quella di regolarizzazione dell'accollo adottata entro il 31 dicembre 1992.

Per i mutui di consorzi cui l'ente partecipi, contratti nel 1992 con la Cassa depositi e prestiti, con la Direzione generale degli istituti di previdenza ed eventualmente con l'Istituto per il credito sportivo dovrà essere compilato il modello (allegato 7) alla presente circolare. Allo stesso dovrà essere unita:

la copia conforme della deliberazione di assunzione del mutuo del consorzio;

la copia conforme della deliberazione di accollo della quota di mutuo dell'ente locale consorziato;

la copia del contratto di mutuo stipulato dal consorzio.

Appare superfluo far presente che qualora i mutui consorziati siano stati già regolarmente certificati in precedenza e la relativa documentazione sia stata già inviata al Ministero dell'interno tramite la locale prefettura non occorre certificarli nuovamente.

2.3 - *Termini.*

I certificati dei comuni, province e comunità montane debbono essere presentati in originale e copia autentica, *improrogabilmente entro il 31 marzo 1993*, alla prefettura competente per territorio e alla presidenza della giunta regionale della Valle d'Aosta per gli enti di questa regione.

Fa fede il timbro postale della raccomandata. È tuttavia consigliabile il recapito per le vie brevi.

2.4 - *Sanzioni.*

Il mancato rispetto del termine di presentazione del documento comporta necessariamente l'applicazione della sanzione consistente nella perdita del contributo erariale.

Così come precisato nel citato decreto ministeriale del 5 agosto 1992 n. 5978/E3 (art. 3, comma 2, punto 1) è inoltre equiparata alla mancata presentazione del certificato l'omissione di una o più firme delle persone tenute.

I mutui omessi per dimenticanza od altro motivo incorrono parimenti nella sanzione della perdita del contributo se la richiesta di inclusione nel certificato è presentata successivamente al termine di presentazione dello stesso.

§ 3 - *Contribuzioni esterne.*

La questione dei contributi che vengono concessi da parte di altri enti per una durata diversa da quella dei mutui (vedi in particolare le regioni) è da tempo all'attenzione di questo Ministero che è ora addivenuto nella determinazione di considerare tali contributi, per la parte eccedente la durata del mutuo in misura attualizzata al tasso dell'8,50 per cento corrispondente a quello previsto dalla disciplina sulla tesoreria unica.

Pertanto il campo 25 del certificato, riservato alla segnalazione dei contributi o canoni di locazione finalizzati, qualora l'intervento di altro ente è concesso per una durata diversa da quella del mutuo dovrà essere ricalcolato utilizzando la seguente formula:

$$R_1 = R\,\frac{(1+i)^n - 1}{i\,(1+i)^n} \cdot \frac{i\,(1+i)^{n_1}}{(1+i)^{n_1} - 1}$$

Ove:

R = importo annuale del contributo;

R1 = nuovo contributo attualizzato da portare in riduzione della rata di mutuo a carico dell'ente;

n = numero di anni di concessione del contributo;

n1 = numero di anni di durata del mutuo;

i = tasso di attualizzazione, pari a quello accordato dalla tesoreria unica (attualmente 8,50 per cento).

§ 4 - *Regolarizzazione dei mutui assunti da consorzi tra enti locali.*

Così come ampiamente illustrato nella circolare di questo Ministero del 10 febbraio 1992 F.L. 6/92, paragrafo 3, si rammenta ancora che l'intervento erariale sui mutui contratti da consorzi tra enti locali nel 1989, in un primo tempo escluso, è stato ripristinato con l'art. 12, comma 1-*bis*, del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38, che ha regolato l'intervento dello Stato sui mutui consorziati contratti nell'anno 1990.

La predetta norma, subordina il concorso dello Stato su tali mutui, a pena di decadenza, alla condizione che i singoli enti prima della stipula del contratto o dell'atto di concessione abbiano deliberato il rilascio della garanzia e l'accollo a carico dei loro bilanci, delle rate di ammortamento per tutta la durata del prestito. Per i mutui contratti nel 1989 la citata norma, postuma, ha consentito la regolarizzazione dei rapporti tra consorzio e singoli enti entro il 31 dicembre 1990.

Dall'esame della documentazione pervenuta a corredo della certificazione sui mutui consorziati contratti nel 1989, 1990 e 1991 è risultato che la maggior parte degli enti non ha deliberato formalmente ed espressamente l'accollo a carico dei propri bilanci delle rate di mutuo per tutta la durata del prestito, per cui con l'art. 14, comma 3, del decreto-legge n. 8 del 1993 la regolarizzazione di tali accolli è stata consentita fino al 31 dicembre 1992 anche per i mutui consorziati contratti negli anni 1990, 1991 e 1922.

Al fine dell'attivazione dell'intervento erariale e per tutti i mutui consorziati regolarizzati sulla base di tale norma per i quali gli enti interessati non abbiano già provveduto dovranno far pervenire un elenco conforme al modello di cui all'allegato 7 alla presente da compilarsi distintamente per ciascun anno di contrazione, nel quale dovrà essere indicata ciascuna quota di mutuo accollata, sia che trattasi di mutui contratti con istituti diversi, che di mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti, dalla Direzione generale degli istituti di previdenza o dall'Istituto per il credito sportivo. Al modello dovrà essere allegata la copia conforme della deliberazione dalla quale, inequivocabilmente, risulti che l'ente abbia soddisfatto le condizioni di ammissibilità a contributo come sopra specificate.

Tale modello dovrà essere presentato unitamente al certificato sui mutui contratti nel 1992 entro il termine improrogabile e perentorio previsto per questi.

È ovvio che il modello non dovrà comprendere i mutui consorziati contratti nel 1992 con istituti diversi in quanto devono essere compresi nel certificato sui mutui contratti in tale anno.

Per i mutui non regolarizzati entro il 31 dicembre 1992 le prefetture provvederanno ad attivare le procedure di esclusione dall'intervento erariale come previsto al successivo paragrafo.

§ 5 - *Adempimenti delle prefetture e della regione Valle d'Aosta.*

Nuovamente si richiama l'attenzione sul decreto ministeriale del 5 agosto 1992 con il quale alle prefetture sono state attribuite le funzioni di controllo formali e sostanziali dei certificati e dell'altra documentazione indicata al fine di accertare l'ammissibilità dei mutui al contributo dello Stato e sono stati loro delegati i provvedimenti di ammissione ed esclusione dal contributo a carico dello Stato dei mutui certificati, dal quale discendono responsabilità sia in ordine alla applicazione delle disposizioni contenute nella legge n. 241 del 1990 recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, che di natura patrimoniale, in caso di ammissione a contributo di mutui non ammissibili.

Nel decreto ministeriale sono stati puntualmente indicati i motivi di inammissibilità assoluta dei mutui al contributo statale. Allo stesso è stato allegato un modello di lettera per le contestazioni di ammissibilità e di comunicazione di avvio del procedimento amministrativo, nel rispetto della legge n. 241/1990, ed è stata allegata una casistica pressoché completa dei mutui non ammissibili e delle relative motivazioni da utilizzare.

Nelle premesse della casistica è stato ritenuto utile richiamare la principale normativa che regola l'intervento erariale sui mutui per gli investimenti degli enti locali.

È indispensabile che tutte le prefetture si attengano scrupolosamente alle indicazioni fornite senza deviazioni o integrazioni arbitrarie ed autonome che porrebbero in difficoltà l'Amministrazione nel suo complesso.

Appare inopportuno, per i tempi necessari, il rinvio a questo Ministero di quesiti concernenti generiche osservazioni di irregolarità formali rilevate, in quanto le prefetture sono incaricate dell'esame della documentazione e del riscontro di regolarità degli atti ed è ovvio che nello spirito di assistenza e collaborazione che deve informare i buoni rapporti tra pubbliche amministrazioni qualora l'irregolarità possa essere sanata l'ente deve essere posto in condizioni di farlo.

Il riscontro deve essere indirizzato a verificare la sussistenza dei requisiti indispensabili a pena di nullità e la destinazione dei mutui a spese d'investimento essendo il contributo erariale concesso a tal fine.

Per i casi non previsti nella casistica o non assimilabili a quelli previsti è opportuno, invece, che questo Ministero venga adeguatamente informato, con dovizia di particolari, affinché possa essere data una direttiva univoca che coinvolga tutte le prefetture.

Perciò, nel raccomandare di assicurare come sempre agli enti la massima collaborazione e disponibilità, è opportuno che le prefetture indicano riunioni di servizio nelle quali provvederanno a consegnare i modelli ai segretari delle amministrazioni locali. In tale occasione dovranno essere illustrate le modalità di compilazione del certificato sulla base delle istruzioni contemplate nella guida, richiamando nel contempo l'attenzione degli enti sull'osservanza delle disposizioni impartite, per il buon esito dell'operazione, e del prescritto termine perentorio.

Nella stessa sede, inoltre, deve essere provveduto a divulgare ed illustrare il modello relativo alla regolarizzazione dei mutui consorziati sulla base dei chiarimenti forniti nel precedente paragrafo 3.

Ad avvenuta presentazione dei certificati da parte degli enti locali, codesti uffici vorranno sottoporre i documenti ai controlli specificatamente indicati nel decreto ministeriale del 5 agosto 1992 e cioè:

della regolarità formale e sostanziale della certificazione e degli atti presupposti;

della rispondenza dei dati riportati sui certificati con quelli risultanti dai contratti, dalla deliberazione di assunzione del mutuo e dalle singole quote dei mutui plurimi, nonché della esattezza dei codici stabiliti per le varie tipologie di spese e degli istituti mutuanti;

della rata calcolata nella misura percentuale ammissibile a contributo.

Tali controlli dovranno essere ultimati entro trenta giorni dall'arrivo delle certificazioni e comunque entro il 30 aprile successivo.

La regione Valle d'Aosta vorrà organizzare la divulgazione nei modi che riterrà più opportuni.

5.1 - *Controlli formali.*

Per attivare il concorso erariale sugli oneri dei mutui contratti nel 1992 i comuni, le province e le comunità montane *devono fare uso esclusivamente della documentazione ufficiale stampata dal Poligrafico dello Stato; è vietato, pertanto, l'uso di modulistica diversa.* Si raccomanda a codesti uffici di verificare con scrupolosità che gli enti nella stesura del modello abbiano rispettato puntualmente le istruzioni previste nella guida allegata al certificato, la quale, oltre a contenere indicazioni sulla quantificazione dei contributi per le rate di ammortamento dei mutui contratti dagli enti locali nell'anno 1992, illustra dettagliatamente le modalità di redazione del nuovo stampato.

Particolare cura va posta nella compilazione del certificato, tenendo presente, come già raccomandato nelle note preliminari contenute nella guida, le seguenti avvertenze:

la redazione dei documenti deve essere fatta esclusivamente a macchina senza abrasioni o correzioni;

i dati finanziari devono essere indicati in migliaia di lire, mediante troncamento delle ultime tre cifre;

la compilazione deve essere effettuata inserendo i dati negli appositi spazi, lasciando, in caso negativo, gli stessi in bianco, senza apporvi alcuna annotazione.

Nel caso di erronea compilazione del certificato, lo stesso va restituito all'amministrazione locale affinché venga riprodotto integralmente secondo le istruzioni impartite. In tal caso rimane ferma la data originaria di redazione.

Per agevolare le operazioni di codesti uffici, si elencano gli errori che più comunemente vengono riscontrati in occasione della lettura ottica e che intralciano consistentemente la procedura tecnica di lettura, richiedendo complesse elaborazioni di rettifica:

omissione o indicazione manuale o errata del codice dell'amministrazione locale;

correzioni con sbianchettatura o con indicazioni manuali;

correzioni manuali o dattiloscritte in aggiunta ai valori errati;

indicazione delle cifre in decine anziché in migliaia;

occupazione di spazi non pevisti, con trattini o barra o con la dicitura «negativo»;

mancanza di addendi o di totali;

errori di somma;

errata indicazione delle singole quote dei mutui plurimi;

indicazione errata della codifica delle opere e degli istituti mutuanti;

erronea indicazione della misura del tasso di interesse, riferito ad un semestre anziché ad un anno;

mancata o errata indicazione dell'anno di inizio dell'ammortamento e/o di quello di scadenza;

omissione della firma dei responsabili della certificazione.

Tali errori non possono essere consentiti attesa la totale automaticità dell'elaborazione dei documenti e della concessione del contributo statale.

Le prefetture avranno cura di controllare che siano rispettate le modalità di certificazione sopramenzionate ma soprattutto dovranno controllare che le amministrazioni locali abbiano provveduto correttamente alla compilazione delle varie pagine del certificato numerandole progressivamente come indicato al paragrafo 2, l'esatta rispondenza dei dati certificati con quelli risultanti dagli atti presupposti, principalmente del contratto di mutuo, sulle cui formalità la legge pone particolare attenzione, della deliberazione di assunzione e della deliberazione di accollo qualora si tratti di mutui consorziati.

5.2 - *Controlli sostanziali.*

Oltre ai controlli formali, si richiama l'attenzione di codesti uffici sulla necessità di uno scrupoloso controllo della documentazione allegata, per accertare l'esistenza dei requisiti tassativamente previsti per legge ai fini dell'ammissibilità dei mutui al contributo erariale.

Per i mutui contratti dalle comunità montane, per opere non rientranti tra i compiti istituzionali di cui all'art. 8 del decreto-legge 29 ottobre 1987, n. 359, convertito nella legge 29 ottobre 1987, n. 440, la documentazione predetta dovrà essere corredata del piano pluriennale di sviluppo, regolarmente approvato o dei programmi annuali operativi di esecuzione del piano, contenenti l'intervento per il quale è stata richiesta la contribuzione erariale.

Per quanto riguarda tali controlli si fa nuovamente rinvio al decreto ministeriale del 5 agosto 1992 nel quale i presupposti di ammissibilità dei mutui all'intervento erariale sono stati ampiamente illustrati.

5.3 - *Provvedimento di ammissione o di esclusione dal contributo dello Stato.*

Dopo aver provveduto al controllo formale e sostanziale del certificato e della documentazione, per i mutui contratti con gli istituti diversi dalla Cassa depositi e prestiti, dalla Direzione generale degli istituti di previdenza e dall'Istituto per il credito sportivo, ritenuti ammissibili a contribuzione statale, le prefetture adotteranno il provvedimento di ammissione a contributo completando la dicitura apposta nello spazio loro riservato in calce al frontespizio del certificato.

Diversamente dagli anni precedenti, nel campo riservato alle rate dei mutui ammessi dovrà essere indicata la somma dei contributi ammissibili dei mutui o quote di mutuo risultanti dalla somma dei singoli campi 30 del certificato nonché i numeri progressivi del certificato che contraddistinguono tali mutui e i numeri progressivi dei mutui esclusi.

5.4 - *Esclusione dei mutui dal contributo dello Stato.*

Anche per quanto concerne l'esclusione dei mutui ritenuti non ammissibili all'intervento dello Stato si richiamano le disposizioni contenute nel decreto ministeriale del 5 agosto 1992.

Particolare attenzione è necessario porre sulle procedure da seguire indicate in tale decreto, sulle motivazioni da addurre, che devono essere valide e sufficientemente espresse, e sulle modalità di notifica che sono necessarie per stabilire termini certi oltre i quali non è più possibile proporre contenzioso.

Al riguardo si rammenta che la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» detta una serie di principi in ordine alla materia oggetto della citata legge.

Questa nuova normativa, tra l'altro, prevede che i procedimenti amministrativi debbano concludersi con un *provvedimento espresso.*

Pertanto, al fine di procedere ad una corretta applicazione delle disposizioni di cui alla citata legge, ove i mutui siano ritenuti non finanziabili con l'intervento erariale, in quanto non destinati agli investimenti o formalmente non rispondenti alle prescrizioni normative sopra richiamate, è necessario che venga data notizia dell'avvio del procedimento all'amministrazione interessata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento invitando l'ente a presentare memoria scritta e documenti entro il termine di dieci giorni.

L'esclusione dei mutui che non verranno ritenuti ammissibili a contribuzione erariale nonostante i chiarimenti forniti dagli enti, dovrà essere formalizzata attraverso un provvedimento, da adottarsi sotto forma di decreto, sempre da notificare con raccomandata con avviso di ricevimento, nel quale, tra l'altro, dovrà essere indicato che l'ente ha termine trenta giorni per proporre ricorso gerarchico al Ministero dell'interno.

5.5 - *Trasmissione dei certificati al Ministero.*

Ai sensi dell'art. 4 del più volte citato decreto ministeriale del 5 agosto 1992 le prefetture entro il 30 aprile 1993 dovranno trasmettere al Ministero dell'interno gli originali dei certificati muniti del bollo d'arrivo ufficiale di codesti uffici e completi del provvedimento di ammissione. Gli stessi dovranno essere inviati con plichi separati, distintamente per:

1) enti che richiedono il contributo per i mutui contratti sia con istituti diversi che con quelli preferenziali;

2) enti che richiedono il contributo esclusivamente per i mutui concessi dagli istituti preferenziali;

3) enti che non richiedono il contributo.

Non dovranno più essere inviate le copie dei contratti delle deliberazioni e dell'altra documentazione di chiarimenti eventualmente fornita dagli enti, ivi compreso quella trasmessa a corredo dell'allegato 7, per i mutui consorziati, in quanto non più necessaria ai fini di un successivo controllo ministeriale.

Il contenuto di ciascun plico deve essere riepilogato nell'elenco già predisposto per la trasmissione di tutte le certificazioni degli enti locali. Per esigenze connesse all'organizzazione dell'ufficio, si fa presente che i certificati delle comunità montane devono essere trasmessi con apposito separato elenco. Una copia dei certificati e la documentazione prodotta dagli enti dovrà essere trattenuta agli atti delle prefetture e della regione Valle d'Aosta.

Si raccomanda, come sempre, l'esatta e puntuale applicazione delle disposizioni contenute nella presente circolare e si rammenta che questo Ministero è a disposizione per fornire tutti i chiarimenti che eventualmente si rendessero necessari.

Entro il 15 luglio successivo dovranno essere trasmessi, accompagnati da un elenco riepilogativo conforme all'allegato 3 del decreto ministeriale del 5 agosto 1992 anche tutti i certificati contenenti i mutui esclusi allegando le copie della prefettizia di contestazione, della lettera di risposta dell'ente con le osservazioni, del decreto di esclusione nonché della copia della ricevuta di ritorno della raccomandata postale con la quale tali atti sono stati notificati.

Qualora questi ultimi certificati contengano anche altri mutui ammissibili contratti con istituti diversi da quelli preferenziali, ovviamente dovranno essere completi del provvedimento di ammissione.

Si raccomanda, infine, che le istruzioni contenute nella presente circolare vengano portate a conoscenza degli enti locali di ciascuna provincia curando la massima diffusione della guida.

Il direttore generale: MALPICA

ALLEGATO 1 pag. 1

MINISTERO DELL'INTERNO

DIREZIONE GENERALE DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE

DIREZIONE CENTRALE PER LA FINANZA LOCALE E PER I SERVIZI FINANZIARI

GUIDA PER LA REDAZIONE DEL CERTIFICATO RELATIVO AI MUTUI CONTRATTI NEL 1992

ALLEGATO 1 pag. 2

NOTE PRELIMINARI

La contribuzione erariale sui mutui contratti nel 1992 è regolata dall'articolo 4 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8.

In base a tale norma il contributo massimo accordabile è il seguente:

- amministrazioni provinciali: lire 422 per abitante secondo i dati ISTAT al 31 dicembre 1990;
- comuni: lire 1.743 per abitante secondo i dati ISTAT al 31 dicembre 1990 maggiorato delle seguenti quote fisse:

  £. 6,5 milioni per i comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti
  £. 7,5 milioni per i comuni con popolazione da 1.000 a 1.999 abitanti
  £. 9 milioni per i comuni con popolazione da 2.000 a 2.999 abitanti
  £. 10 milioni per i comuni con popolazione da 3.000 a 4.999 abitanti
  £. 11 milioni per i comuni con popolazione da 5.000 a 9.999 abitanti
  £. 12,5 milioni per i comuni con popolazione da 10.000 a 19.999 abitanti
  per gli enti che hanno deliberato il piano di risanamento di cui all'articolo 25 del decreto-legge 66/1989 il massimo accordabile resta fermo in lire 7.930.

- comunità montane: lire 484 per abitante residente in territorio montano secondo i dati UNCEM al 31 dicembre 1990;

Oltre alla suddetta quota di base gli enti possono utilizzare anche le eventuali quote residue degli anni 1988, 1989, 1990 e 1991.

All'interno del limite massimo stabilito per legge è riconfermato il meccanismo di ricalcolo della rata di ammortamento applicato per i mutui contratti nell'anno 1991.

Come per i mutui contratti in tale anno anche per i mutui del 1992 la contribuzione erariale è commisurata infatti ad una rata di ammortamento costante annua, posticipata, con le seguenti misure di interesse:

- 7 per cento per gli enti con popolazione inferiore a 5.000 abitanti;
- 6 per cento per gli enti con popolazione uguale o superiore a 5.000 abitanti.

CERTIFICATO

Per attivare il concorso dello Stato sugli oneri dei mutui contratti nel 1992 i comuni, le province e le comunità montane sono tenuti a compilare e presentare un certificato entro il termine perentorio del 31 marzo 1993; l'omissione comporta la perdita del contributo.

Ai fini dell'accertamento del rispetto del termine fa fede il timbro di arrivo apposto dalla prefettura o il timbro postale comprovante la data di spedizione della raccomandata.

Il certificato deve essere redatto sul modello approvato con decreto interministeriale, che, predisposto per la lettura ottica nel formato A/4 è stato stampato dal Poligrafico dello Stato. E' obbligatoria la redazione a

ALLEGATO 1 pag. 3

macchina ed i dati finanziari devono essere indicati in **migliaia di lire** mediante troncamento delle ultime tre cifre. La compilazione deve essere effettuata inserendo i dati negli appositi spazi **e lasciando gli spazi in bianco in caso negativo** senza apporre alcuna indicazione. E' vietato utilizzare modelli diversi nonchè apportare correzioni, abrasioni o indicazioni non richieste.

Il certificato, in originale e copia autentica, deve essere trasmesso, anche se negativo, alle prefetture competenti per territorio e, per i comuni della Valle d'Aosta, alla presidenza della giunta regionale. Ad esso deve essere allegata la solita documentazione probatoria già ampiamente illustrata nelle circolari emanate in materia di mutui (contratto, deliberazione, attestazione sul piano finanziario, piano di ammortamento dei mutui e, per le comunità montane, il piano di sviluppo economico sociale o il piano zonale regolarmente approvati).

Il modello è composto da sei fogli: il primo e il sesto di riepilogo gli altri sono riservati esclusivamente ai mutui contratti con istituti diversi dalla Cassa depositi e prestiti, dal Credito sportivo e dagli Istituti di previdenza. **Sarà cura dell'ente numerare i fogli** in relazione alle proprie esigenze, iniziando dal n. 2 e proseguendo progressivamente, in quanto il foglio n. 1 è prestampato.

Per facilitare la stesura e trasmissione del modello vengono forniti i seguenti chiarimenti:

1. ENTE CHE NON HA CONTRATTO MUTUI

E' tenuto a compilare il solo frontespizio indicando nella casella contraddistinta con la dizione "Dichiarazione di certificazione negativa totalmente" la parola "si" e firmando in calce.

2. ENTE CHE HA CONTRATTO MUTUI SOLO CON UNO QUALSIASI DEGLI ISTITUTI PREFERENZIALI.

E' tenuto a compilare il frontespizio ed il riepilogo dei totali, firmando il frontespizio in calce.

3. ENTE CHE HA CONTRATTO SOLO MUTUI SINGOLI CON O SENZA RICORSO AL CREDITO PRESSO GLI ISTITUTI PREFERENZIALI.

E' tenuto a compilare il frontespizio, il foglio relativo ai mutui singoli (Tipo MS1) e qualora necessario il successivo "intercalare" dei mutui singoli (Tipo MS2) ed il riepilogo dei totali, firmando il frontespizio in calce.

4. ENTE CHE HA CONTRATTO SOLO MUTUI PLURIMI CON O SENZA RICORSO AL CREDITO PRESSO GLI ISTITUTI PREFERENZIALI.

E' tenuto a compilare il frontespizio, il foglio riservato ai mutui plurimi (Tipo MP1) e qualora necessario il corrispondente "intercalare" (Tipo MP2) ed il riepilogo dei totali, firmando il frontespizio in calce.

5. ENTE CHE HA CONTRATTO MUTUI SINGOLI E PLURIMI CON O SENZA RICORSO AL CREDITO PRESSO GLI ISTITUTI PREFERENZIALI.

E' tenuto a compilare il frontespizio, il foglio riservato ai mutui singoli (Tipo MS1) e il relativo intercalare (Tipo MS2) se necessario, il foglio riservato ai mutui plurimi (Tipo MP1) e il relativo intercalare (Tipo MP2) se necessario, nonchè il riepilogo dei totali, firmando il frontespizio in calce.

ALLEGATO 1 pag. 4

Ai fini di una corretta compilazione delle voci previste all'interno dei singoli fogli vengono date le seguenti spiegazioni:

- **FOGLIO RELATIVO AL CERTIFICATO SUI MUTUI CONTRATTI NEL 1992 ("FRONTESPIZIO")**

E' composto di un solo foglio, suddiviso in due parti. Nella prima parte, riservata all'ente, la denominazione può essere indicata, qualora necessario, su due righe nell'apposito riquadro; per il tipo di ente occorre barrare la casella che interessa (C se trattasi di comune, AP se trattasi di amministrazione provinciale e CM se trattasi di comunità montana); per la provincia occorre indicare la sigla automobilistica; per il codice ente si deve far riferimento a quello indicato sulle lettere di comunicazione relative ai contributi erariali per l'anno 1991. Il codice è costituito da dieci cifre: la prima è indicativa della zona geografica, le due successive della regione, le ulteriori tre cifre della provincia e le ultime quattro dell'ente. Rispetto al certificato dell'anno precedente è stato inserito lo spazio per l'apposizione del timbro di presentazione alle prefetture e sono stati accorpati i campi indicativi dei contributi residui dei singoli anni precedenti dal 1988 al 1991. Nello spazio riservato alle quote residue degli anni 1991 e retro deve essere iscritto l'eventuale importo complessivo disponibile per tale anno e nel caso di inesistenza dei residui lo spazio **deve essere lasciato in bianco**. Per il contributo massimo accordabile dell'anno 1992 occorre fare riferimento alle quote pro-capite stabilite dal comma 1, lettere b), c) e d) dell'articolo 4 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8. La disponibilità totale è costituita dalla somma dei residui e del contributo massimo accordabile per il 1992. Le rate dei mutui contratti nel 1992 devono corrispondere al totale complessivo risultante alla lettera E), campo 30, del foglio relativo al riepilogo dei totali. Nelle caselle relative ai firmatari del certificato devono essere dattiloscritti il cognome e il nome e va apposta la firma delle persone tenute; ove il ragioniere non fosse previsto dall'organico dell'ente deve essere indicato "non esiste"; il temporaneo impedimento dei titolari non può assolvere gli enti dall'obbligo della firma. La mancanza di una o più firme dovute equivale alla tardiva presentazione del certificato e comporta la sanzione della esclusione dall'intervento erariale dei mutui contrattti con istituti diversi contenuti nel certificato stesso. La data deve essere composta di 6 cifre di cui due per il giorno, due per il mese e due per l'anno. All'interno della prima parte è prevista una dichiarazione di certificato totalmente negativo. L'ente deve indicare nella apposita casella la parola "si" in caso di totale inesistenza dei mutui. Gli enti che hanno contratto mutui con qualsiasi istituto **debbono lasciare in bianco l'apposita casella.**

La seconda parte, riservata alla Prefettura, deve contenere l'indicazione per esteso del nominativo della prefettura, l'importo complessivo in migliaia di lire delle rate dei mutui (campi 30) nonchè i numeri dei mutui e delle quote di mutuo che la prefettura intende ammettere ed escludere. Per i firmatari valgono le indicazioni fornite per la prima parte.

- **FOGLIO RISERVATO AI MUTUI CONTRATTI NEL 1992 CON ISTITUTI DIVERSI DALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI, DALLA DIREZIONE GENERALE DEGLI ISTITUTI DI PREVIDENZA E DAL CREDITO SPORTIVO ("ESCLUSI I MUTUI PLURIMI" - TIPO MS1)**

Riguarda i mutui destinati ad una sola opera che vengono definiti nel seguito mutui singoli. Non devono essere indicati mutui plurimi ovvero mutui con destinazione ad opere di diversa natura, per i quali sono previsti gli appositi fogli. La parte superiore uguale al frontespizio deve essere redatta tenendo conto delle avvertenze già date. Ogni riquadro è predisposto per contenere i dati riferiti ad un singolo mutuo. La parte sinistra è riservata alla descrizione del mutuo ed ai riferimenti degli atti di assunzione. L'istituto

ALLEGATO 1 pag. 5

mutuante può essere descritto su due righe abbreviando, ove necessario, in modo comprensibile (esempio COMIT per banca commerciale italiana). Gli estremi della deliberazione devono indicare il numero e la data. Per gli estremi del contratto vanno citati il numero di repertorio e la data. Infine nell'oggetto del mutuo deve essere indicata con precisione l'opera finanziata.

Sono poi previsti i campi in cui devono essere riportati i dati riferiti al mutuo. Nel campo 1 deve essere indicato il numero progressivo del mutuo a partire dal numero 1; nel campo 2 va indicato il codice dell'istituto mutuante di cui si fornisce l'elenco aggiornato (allegato 3). Nel campo 3 va segnalato il codice dell'opera individuato in riferimento alla casistica di cui all'allegato 2. Nel campo 4 va riportato il tasso di interesse che, deve essere riferito all'intero anno e che può essere composto, al massimo da due cifre intere e due cifre decimali. Nel campo 6 deve essere riportato l'anno di inizio dell'ammortamento con due cifre. Nel campo 7 il mese e l'anno di scadenza con quattro cifre e nel campo 8 la durata in anni con due cifre.

Infine, sono previsti i campi riservati ai dati finanziari: nel campo 21 deve essere indicato l'importo del mutuo; nel campo 24 l'annualità di ammortamento relativa al 1993 costituita dalla somma della quota capitale e della quota interessi con esclusione degli interessi di preammortamento; nel campo 25 eventuali contribuzioni esterne o canoni di locazione finalizzati per legge. Le contribuzioni devono essere rapportate alla durata del mutuo rideterminando quelle concesse per una durata diversa da quella del mutuo (inferiori o superiori) in misura attualizzata al tasso dell'8,50 per cento, riconosciuto dalla disciplina sulla tesoreria unica, in base alla seguente formula:

$$R_1 = R\,\frac{(1+i)^n - 1}{i(1+i)^n} \cdot \frac{i(1+i)^{n_1}}{(1+i)^{n_1} - 1}$$

Ove:

R = importo annuale del contributo;
R1 = nuovo contributo attualizzato da portare in riduzione della rata di mutuo a carico dell'ente;
n = numero di anni di concessione del contributo;
n1 = numero di anni di durata del mutuo;
i = tasso di attualizzazione.

Il campo 26 deve corrispondere alla differenza tra l'importo dell'annualità (campo 24) e quello di eventuali contributi o canoni (campo 25). Nel campo 27 deve essere indicata l'annualità ricalcolata in base alla rata del 7 o 6 per cento (allegato n. 3) rispettivamente per gli enti con popolazione 1990 inferiore a 5.000 abitanti o per quelli con popolazione 1990 uguale o superiore a 5.000 abitanti. Il campo 30 indica il contributo ammissibile a liquidazione che deve corrispondere all'importo del campo 27 o, se inferiore, all'importo del campo 26. Il foglio è predisposto per contenere i dati riferiti a due mutui.

- **FOGLIO INTERCALARE RELATIVO AI MUTUI SINGOLI (TIPO MS2).**

Viene utilizzato dagli enti che hanno contratto un numero di mutui singoli superiori a due, con le stesse avvertenze già indicate.

- **FOGLIO RELATIVO AI MUTUI PLURIMI (TIPO MP1).**

Viene utilizzato per la certificazione dei mutui plurimi e cioè di quei mutui contratti per opere diverse. Quelli che con riferimento alla tipologia di cui all'allegato 2 sono destinati a finanziare interventi aventi codifiche diverse. Qualora l'ente abbia effettuato opere di carattere similare, ad esempio

ALLEGATO 1 pag. 6

costruzione di strade in diverse località, deve indicarle come unica quota. Ove il mutuo sia destinato a finanziare quote di spese diverse ricadenti in una unica tipologia deve essere considerato come mutuo singolo e deve essere compreso nel foglio predisposto per contenere tali mutui. Nella prima parte devono essere riportati i dati generali e complessivi del mutuo plurimo. A sinistra le indicazioni da riportare sono identiche a quelle previste per i mutui singoli, ad eccezione dell'oggetto che ovviamente verrà indicato con riferimento alle singole quote. La parte centrale è identica a quella dei mutui singoli ad eccezione del campo 3 ove è già indicato il codice. Il numero progressivo di cui al campo 1 deve essere in progressione con la numerazione attribuita ai mutui singoli e cioè se sono stati contratti 3 mutui singoli e due plurimi la numerazione dei plurimi è rispettivamente 4 e 5. La parte destra è limitata al solo importo complessivo del mutuo. Nei riquadri sottostanti sono analizzate le singole quote del mutuo plurimo con l'indicazione nella parte sinistra della spesa finanziata, nella parte centrale del numero di riferimento al mutuo plurimo con numerazione progressiva delle singole quote. Ad esempio, nell'ipotesi che il primo di due mutui plurimi ha cinque quote riferite a spese di diversa natura la numerazione delle quote va dal 4.1 al 4.5. Segue l'indicazione del codice dell'opera finanziata con ogni singola quota. Nella parte destra devono essere riportate le indicazioni finanziarie come per i mutui singoli. Il foglio prevede la possibilità di inserimento di due quote oltre alle indicazioni generali riferite al mutuo complessivo.

- **FOGLIO INTERCALARE DELLE QUOTE RELATIVE AI MUTUI PLURIMI (TIPO MP2)**

Viene utilizzato per i mutui plurimi che hanno un numero di quote superiori a due. Le indicazioni da fornire sono identiche a quelle previste per le quote dei mutui plurimi sopra descritte.

- **FOGLIO RELATIVO AL RIEPILOGO DEI TOTALI**

Viene utilizzato per riportare i totali di tutti i mutui. Contiene le sole indicazioni dei campi finanziari che sono identiche a quelle in precedenza analizzate. Per i mutui contratti con gli istituti diversi i singoli campi devono contenere la somma dei campi finanziari riferiti ai mutui singoli ed alle singole quote dei mutui plurimi **escludendo quindi il campo 21 contenente l'importo complessivo del mutuo plurimo.**

Si rammenta che per le eventuali contribuzioni esterne e per i canoni finalizzati relativi ai mutui contratti con gli istituti preferenziali indicati complessivamente nel campo 25 deve essere redatto l'allegato 5 che analizza le singole contribuzioni.

Per le eventuali contribuzioni pregresse relative ai mutui contratti negli anni precedenti con qualsiasi istituto di credito dovrà essere redatto l'allegato 6.

ALLEGATO 2 pag. 1

TIPOLOGIA E CODIFICA DELLE OPERE

EDILIZIA DI INTERESSE LOCALE

codice		descrizione
0101	-	immobili uso ufficio
0102	-	immobili uso pubblico
0103	-	monumenti/patrimonio storico-artistico
0104	-	uffici giudiziari
0105	-	stabilimenti prevenzione e pena
0106	-	caserme
0107	-	archivi di stato
0108	-	musei, gallerie, pinacoteche, biblioteche

EDILIZIA SOCIALE

codice		descrizione
0201	-	scuole e palestre
0202	-	asili nido
0203	-	scuole materne
0204	-	brefotrofi
0205	-	orfanotrofi
0206	-	consultori
0207	-	colonie
0208	-	case di riposo
0209	-	centri sociali
0210	-	acquisizione aree legge 167
0211	-	spese urbanizzazione
0212	-	recupero patrimonio edilizio
0213	-	edifici culto

IMPIANTI ED ATTREZZATURE SPORTIVE

codice		descrizione
0301	-	campi e impianti sportivi
0302	-	parchi e giardini
0303	-	impianti ricreativi per lo spettacolo
0304	-	opere ricettive per il turismo

OPERE-IGIENICO-SANITARIE

codice		descrizione
0401	-	fognature
0402	-	impianti di depurazione
0403	-	smaltimento rifiuti solidi urbani
0404	-	bagni
0405	-	gabinetti
0406	-	mattatoi
0407	-	cimiteri
0408	-	opere ospedaliere
0409	-	impianti disinquinamento
0410	-	opere igieniche varie

ALLEGATO 2 pag. 2

OPERE IDRICHE

codice		descrizione
0501	-	acquedotti civili e rurali
0502	-	reti idriche interne ed esterne
0503	-	serbatoi idrici
0504	-	fontane pubbliche
0505	-	pozzi
0506	-	sistemazione corsi d'acqua

OPERE MARITTIME LACUALI E FLUVIALI

codice		descrizione
0601	-	porti
0602	-	moli
0603	-	dighe foranee
0604	-	argini

VIABILITA' E TRASPORTI

codice		descrizione
0701	-	strade e ponti
0702	-	viadotti
0703	-	parcheggi
0704	-	metropolitane
0705	-	aeroporti
0706	-	ferrovie
0707	-	eliporti

ENERGIA

codice		descrizione
0801	-	energia
0802	-	impianti produzione idroelettrica
0803	-	impianti produzione termo elettrica
0804	-	centrali elettriche
0805	-	impianti di illuminazione
0806	-	elettrodotti
0807	-	metanodotti
0808	-	gasdotti
0809	-	energia alternativa (legge 3(8)
0810	-	oleodotti
0811	-	opere elettriche varie

OPERE PUBBLICHE VARIE

codice		descrizione
0901	-	impianti tecnici
0902	-	opere di bonifica
0903	-	calamità naturali
0904	-	cantieri lavoro
0905	-	opere per attività commerciali
0906	-	opere pubbliche varie

ALLEGATO 2 pag. 3

MUTUI PER ALTRI SCOPI

codice		descrizione
1001	-	acquisto mezzi di trasporto
1002	-	mezzi meccanici per servizi comunali o provinciali
1003	-	impianti di elaborazione dati
1004	-	acquisto terreni
1005	-	altri mutui

PASSIVITA'

codice		descrizione
1101	-	bilancio e passività arretrate
1102	-	copertura perdite gestione aziende acquedotti e centrali latte
1103	-	disavanzi gestione aziende trasporto
1104	-	ricapitalizzazioni perdite esercizio aziende trasporto
1105	-	risanamento economico finanziario

EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE

codice		descrizione
1201	-	edilizia economica popolare

FINANZIAMENTI SPECIALI

codice		descrizione
1401	-	imprenditorialità

ALLEGATO 3 pag. 1

ELENCO E CODIFICA DEGLI ISTITUTI MUTUANTI

ENTI DI CREDITO (SPECIALI)

codice	denominazione
00010	- Cassa Depositi e Prestiti
00020	- Istituti di Previdenza
00030	- Credito Sportivo

ISTITUTI DI DIRITTO PUBBLICO

codice	denominazione
01005	- Banca Nazionale del Lavoro
01010	- Banco di Napoli
01015	- Banco di Sardegna
01020	- Banco di Sicilia
01025	- Istituto Bancario S. Paolo di Torino
01030	- Monte dei Paschi di Siena

BANCHE DI INTERESSE NAZIONALE

codice	denominazione
02002	- Banca Commerciale Italiana
02005	- Banco di Roma
02008	- Credito Italiano

AZIENDE ORDINARIE DI CREDITO

codice	denominazione
03000	- Istituto Centrale Banche di Milano
03001	- Banco Ambrosiano Veneto
03024	- Banca Agricola Cacciaguerra
03032	- Credito Emiliano
03056	- Banca Briantea
03077	- Banca Centro Sud
03100	- Banca Cuneese Lamberti, Meinardi e C.
03116	- Banca del Cimino
03120	- Banca del Friuli
03140	- Banca del Salento
03193	- Banca Vallone S.p.A.
03204	- Banca di Legnano
03216	- Banca di Marino
03248	- Banca Emiliana - Parma
03284	- Banca Industriale Gallerarese
03328	- Banca Nazionale dell'Agricoltura
03336	- Credito Bergamasco
03348	- Banca Popolare di Lecco
03360	- Banca Provinciale Lombarda
03372	- Banca Sannitica

ALLEGATO 3 pag. 2

AZIENDE ORDINARIE DI CREDITO

codice		denominazione
03376	-	Banca S. Paolo di Brescia
03400	-	Banca Toscana
03409	-	Banca Venturi
03410	-	Banca V. Tamborino
03424	-	Banca di Chiavari e della Riviera Ligure
03425	-	Banco di Credito P. Azzoaglio
03440	-	Banca di Desio e della Brianza
03452	-	Banco di S. Spirito
03476	-	Banco Lariano
03480	-	Banco S. Giminiano e S. Prospero
03500	-	Banca Credito Agrario Bresciano
03516	-	Credito Commerciale
03556	-	Credito Romagnolo

DITTE BANCARIE (IN VIA DI ESTINZIONE)

codice		denominazione
04180	-	Banca Leuzzi e Megha

BANCHE POPOLARI E COOPERATIVE

codice		denominazione
05024	-	Banca Agricola Mantovana
05040	-	Banca Antoniana di Padova e Trieste
05044	-	Banca Cattolica Cooperativa di Credito
05060	-	Banca Cooperativa Cattolica
05104	-	Banca Cooperativa Pio X
05106	-	Banca Popolare Sud Puglia
05116	-	Banca Cooperativa Valsabbina
05144	-	Banca Popolare dell'Emilia (Borgo Val di Taro)
05156	-	Banca di Piacenza
05164	-	Banca Popolare di Lodi
05180	-	Banca Mutua Popolare di Bronte
05188	-	Banca Popolare di Verona
05216	-	Banca Piccolo Credito Valtellinese
05230	-	Banca Popolare Abbruzzese Marchigiana
05232	-	Banca Popolare Cap. Pescopagano
05244	-	Banca Popolare Andriese
05256	-	Banca Popolare Cooperativa
05280	-	Banca Pop. Coop. di Bagnacavallo e Fusignano
05308	-	Banca Pop. delle Prov. di Ancona e Macerata
05332	-	Banca Coop. Pescopagano
05336	-	Banca Popolare di Pordenone
05352	-	Banca Popolare Cooperativa di Todi

ALLEGATO 3 pag. 3

BANCHE POPOLARI E COOPERATIVE

codice		denominazione
05360	-	Banca Popolare Udinese
05368	-	Banca Popolare dei sette comuni di Asiago
05372	-	Banca Popolare del Cassinate
05381	-	Banca Popolare dell'Alto Lazio
05384	-	Banca Popolare della Marsica
05387	-	Banca Popolare dell'Emilia
05390	-	Banca Popolare d'Etruria
05408	-	Banca Popolare di Abbiategrasso
05412	-	Banca Popolare d'Apricena
05416	-	Banca Popolare di Arzigniano
05418	-	Banca Popolare di Asolo e Montebelluna
05421	-	Banca Popolare di Parabita e Aradeo
05424	-	Banca Popolare di Bari
05428	-	Banca Popolare di Bergamo
05437	-	Banca Popolare di Brescia
05460	-	Banca Popolare di Castelfranco Veneto
05464	-	Banca Popolare di Castiglione delle Stiviere
05468	-	Banca Popolare di Cavezzo
05476	-	Banca Popolare di Cesena
05484	-	Banca Popolare di Cividale
05496	-	Banca Popolare di Cortona
05504	-	Banca Popolare di Taranto
05512	-	Banca Popolare di Cremona
05524	-	Banca Popolare di Faenza
05548	-	Banca Popolare di Intra
05550	-	Banca Popolare di Lanciano
05556	-	Banca Popolare di Luino e Varese
05564	-	Banca Popolare del Montefeltro e del Metauro
05588	-	Banca Popolare di Modena
05608	-	Banca Popolare di Novara
05616	-	Banca Popolare di Pacova Treviso Rovigo
05652	-	Banca Popolare di S. Felice sul Panaro
05704	-	Banca Popolare di Spoleto
05708	-	Banca Popolare di Teramo e città Sant'Angelo
05724	-	Banca Popolare di Valdagno
05728	-	Banca Popolare di Vicenza
05748	-	Banca Popolare Pesarese
05792	-	Banca Popolare Vallonea
05836	-	Banca Popolare depositi e prestiti Lecco

CASSE DI RISPARMIO E MONTI DI CREDITO SU PEGNO DI 1^ CATEGORIA

codice		denominazione
06000	-	Istituti di Credito Casse di Risparmio Italiane
06005	-	Cassa Centrale di Risparmio Vittorio Emanuele

ALLEGATO 3 pag. 4

CASSE DI RISPARMIO E MONTI DI CREDITO SU PEGNO DI 1^ CATEGORIA

codice		denominazione
06010	-	Cassa dei Risparmi Forlì
06015	-	Cassa dei Risparmi di Livorno
06020	-	Cassa dei Risparmi e depositi di Prato
06025	-	Cassa di Risparmio di Ancona
06030	-	Cassa di Risparmio La Spezia
06035	-	Cassa di Risparmio della Marca Trevigiana
06040	-	Cassa di Risparmio della Provincia dell'Aquila
06050	-	Cassa di Risparmio della Provincia di Chieti
06055	-	Cassa di Risparmio della Provincia di Macerata
06060	-	Cassa di Risparmio della Provincia di Teramo
06065	-	Cassa di Risparmio della Provincia di Viterbo
06070	-	Cassa di Risparmio delle Province Lombarde
06075	-	Cassa di Risparmio Alessandria
06080	-	Cassa di Risparmio Ascoli Piceno
06085	-	Cassa di Risparmio Asti
06090	-	Cassa di Risparmio Biella
06095	-	Cassa di Risparmio Bra
06100	-	Cassa di Risparmio Calabria e di Lucania
06105	-	Cassa di Risparmio Carpi
06110	-	Cassa di Risparmio Carrara
06115	-	Cassa di Risparmio Cento
06120	-	Cassa di Risparmio di Cesena
06125	-	Cassa di Risparmio Città di Castello
06130	-	Cassa di Risparmio Civitavecchia
06135	-	Cassa di Risparmio Cuneo
06140	-	Cassa di Risparmio Fabriano e Cupramontana
06145	-	Cassa di Risparmio Fano
06150	-	Cassa di Risparmio di Fermo
06155	-	Cassa di Risparmio di Ferrara
06160	-	Cassa di Risparmio di Firenze
06165	-	Cassa di Risparmio di Foligno
06170	-	Cassa di Risparmio di Fossano
06175	-	Cassa di Risparmio di Genova e Imperia
06180	-	Cassa di Risparmio di Gorizia
06185	-	Cassa di Risparmio di Imola
06190	-	Cassa di Risparmio di Jesi
06195	-	Cassa di Risparmio di Loreto
06200	-	Cassa di Risparmio di Lucca
06205	-	Cassa di Risparmio di Lugo
06210	-	Cassa di Risparmio di Modena
06215	-	Cassa di Risparmio di Narni
06220	-	Cassa di Risparmio di Orvieto
06225	-	Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo
06230	-	Cassa di Risparmio di Parma
06235	-	Cassa di Risparmio di Perugia
06240	-	Cassa di Risparmio di Pesaro

ALLEGATO 3 pag. 5

CASSE DI RISPARMIO E MONTI DI CREDITO SU PEGNO DI 1^ CATEGORIA

codice		denominazione
06245	-	Cassa di Risparmio di Pescara e Loreto Aprutino
06250	-	Cassa di Risparmio di Piacenza
06255	-	Cassa di Risparmio di Pisa
06260	-	Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia
06265	-	Cassa di Risparmio di Puglia
06270	-	Cassa di Risparmio di Ravenna
06275	-	Cassa di Risparmio di Reggio Emilia
06280	-	Cassa di Risparmio di Rieti
06285	-	Cassa di Risparmio di Rimini
06295	-	Cassa di Risparmio di Saluzzo
06300	-	Cassa di Risparmio di S. Miniato
06305	-	Cassa di Risparmio di Savigliano
06310	-	Cassa di Risparmio di Savona
06315	-	Cassa di Risparmio di Spoleto
06320	-	Cassa di Risparmio di Torino
06325	-	Cassa di Risparmio di Tortona
06335	-	Cassa di Risparmio di Trieste
06340	-	Cassa di Risparmio di Udine e Pordenone
06345	-	Cassa di Risparmio di Venezia
06350	-	Cassa di Risparmio di Vercelli
06355	-	Cassa di Risparmio di Verona - Vicenza - Belluno
06365	-	Cassa di Risparmio di Vignola
06370	-	Cassa di Risparmio di Volterra,
06375	-	Cassa di Risparmio e Monte Credito di Mirandola
06380	-	Cassa di Risparmio di Terni
06385	-	Cassa di Risparmio di Bologna
06387	-	Cassa di Risparmio Molisana - Monte Orsini
06390	-	Cassa di Risparmio Salernitana
06905	-	Banca del Monte di Bologna e Ravenna
06906	-	Banca del Monte di Lombardia
06920	-	Banca del Monte di Lugo - Monte Credito su pegno
06925	-	Banca del Monte di Milano - Monte Credito su pegno
06930	-	Banca del Monte di Parma - Monte Credito su pegno
06935	-	Banca del Monte di Pavia - Monte Credito su pegno
06945	-	Monte di Credito su pegno di Rovigo
06950	-	Monte di Credito e Cassa di Risparmio di Faenza

ALTRE AZIENDE DI CREDITO E MONTI DI PEGNO DI 2^ CATEGORIA

codice		denominazione
07000	-	Ist. Fed. delle Casse di Risparmio delle Venezie
07510	-	Monte di Credito su pegno di Montagnana
07530	-	Monte di Credito su pegno S. Agata di Catania
07535	-	Banca del Monte di Foggia - D. Saniscalco - Ceci

ALLEGATO 3 pag. 6

CASSE RURALI E ARTIGIANE

codice		denominazione
08000	-	Istituto di Credito delle Casse Rurali ed Artigiane
08030	-	Cassa Rurale di Borghetto Lodigiano (MI)
08078	-	Cassa Rurale di Darzo e Lodrone

CASSE RURALI E ARTIGIANE

codice		denominazione
08169	-	Cassa Rurale di Ospedaletto
08250	-	Cassa Rurale di Storo
08309	-	Cassa Rurale Artigiana Di Romano D'Ezzelino (VC)
08311	-	Cassa Rurale Artigiana di Costernano
08315	-	Cassa Rurale Artigiana di Marano Valpolicella
08319	-	Cassa Rurale Artigiana "Beato Tommaso" Di Cori
08321	-	Cassa Rurale Artigiana della Pianura Bolognese
08322	-	Cassa Rurale Artigiana Cattolica di Concamarise (VR)
08324	-	Cassa Rurale Artigiana del Basso Lodigiano (MI)
08325	-	Cassa Rurale Artigiana del Mugello
08329	-	Cassa Rurale Artigiana dell'Alta Brianza
08331	-	Cassa Rurale Artigiana dell'Alto Reno
08332	-	Cassa Rurale Artigiana Acquaviva P. e Monteprandone
08343	-	Cassa Rurale Artigiana di Amatrice (RI)
08345	-	Cassa Rurale Artigiana di Anghiari
08358	-	Cassa Rurale Artigiana di Alberghi di Pescia (PT)
08372	-	Cassa Rurale Artigiana di Bariano
08374	-	Cassa Rurale Artigiana Barlassina
08381	-	Cassa Rurale Artigiana Bellegra
08390	-	Cassa Rurale Artigiana Bonavicina
08393	-	Cassa Rurale Artigiana di Borgo S. Giacomo
08397	-	Cassa Rurale Artigiana di Boves
08398	-	Cassa Rurale Artigiana Bozzolo
08401	-	Cassa Rurale Artigiana di Bressa
08404	-	Cassa Rurale Artigiana di Busto Garolfo
08407	-	Cassa Rurale Artigiana Bojan di Campolongo Maggiore
08417	-	Cassa Rurale Artigiana di Caerano di San Marco
08419	-	Cassa Rurale Artigiana di Callio
08425	-	Cassa Rurale Artigiana Cambiano e Castelfiorentino
08429	-	Cassa Rurale Artigiana di Campodarsego e San Martino di Lupari
08430	-	Cassa Rurale Artigiana di Cantù
08450	-	Cassa Rurale Artigiana Carru
08454	-	Cassa Rurale Artigiana di Casalmorano
08455	-	Cassa Rurale Artigiana di Casalmoro (MN)
08457	-	Cassa Rurale Artigiana di Cascia di Reggello
08461	-	Cassa Rurale Artigiana Castagneto Carducci
08465	-	Cassa Rurale Artigiana di Castel Gandolfo
08466	-	Cassa Rurale Artigiana di Castel Goffredo
08474	-	Cassa Rurale Artigiana di Castignano e Rotella

ALLEGATO 3 pag. 7

CASSE RURALI E ARTIGIANE

codice		denominazione
08479	-	Cassa Rurale Artigiana di Cellino S. Marco
08482	-	Cassa Rurale Artigiana di Ceregnano
08484	-	Cassa Rurale Artigiana Cesena
08487	-	Cassa Rurale Artigiana di Cherasco
08493	-	Cassa Rurale Artigiana di Colmurano
08499	-	Cassa Rurale Artigiana di Cologno al Serio
08508	-	Cassa Rurale Artigiana Corinaldo
08511	-	Cassa Rurale Artigiana di Cortina d'Ampezzo
08514	-	Cassa Rurale Artigiana di Covo
08515	-	Cassa Rurale Artigiana di Cremeno
08521	-	Cassa Rurale Artigiana Cesarolo - Bibione (VE)
08527	-	Cassa Rurale Artigiana di Castiglione Messer
08545	-	Cassa Rurale Artigiana Farnese
08547	-	Cassa Rurale Artigiana di Ficulle
08549	-	Cassa Rurale Artigiana Filottrano
08563	-	Cassa Rurale Artigiana di Flaibano
08583	-	Cassa Rurale Artigiana di Guastalla
08586	-	Cassa Rurale Artigiana di Ghisalba
08591	-	Cassa Rurale Artigiana di Impruneta
08592	-	Cassa Rurale Artigiana Inzago (MI)
08593	-	Cassa Rurale Artigiana del Livenza (Mansuè TV)
08605	-	Cassa Rurale Artigiana di Loiano
08610	-	Cassa Rurale Artigiana Lozzo Atestino (PD)
08613	-	Cassa Rurale Artigiana di Lugo (RA)
08616	-	Cassa Rurale Artigiana di Luisa e Cavezzana
08619	-	Cassa Rurale Artigiana di Lesmo
08633	-	Cassa Rurale Artigiana di Maresca
08637	-	Cassa Rurale Artigiana di Martignacco
08651	-	Cassa Rurale Artigiana di Modugno
08658	-	Cassa Rurale Artigiana del Montagnanese
08659	-	Cassa Rurale Artigiana di Montalto Marche
08672	-	Cassa Rurale Artigiana di Monterenzio (BO)
08677	-	Cassa Rurale Artigiana di Montadine
08679	-	Cassa Rurale Artigiana di Mozzanica
08713	-	Cassa Rurale Artigiana di Pachino
08726	-	Cassa Rurale Artigiana di Pietrasanta
08730	-	Cassa Rurale Artigiana di Pitigliano
08753	-	Cassa Rurale Artigiana di Pianfei
08773	-	Cassa Rurale Artigiana di Rocca de Baldi
08776	-	Cassa Rurale Artigiana di Ronciglione
08803	-	Cassa Rurale Artigiana di San Colombano al Lambro
08839	-	Cassa Rurale Artigiana di S. Andrea di Suasa
08851	-	Cassa Rurale Artigiana di Saturnia
08866	-	Cassa Rurale Artigiana di Signa
08871	-	Cassa Rurale Artigiana di Spello
08877	-	Cassa Rurale Artigiana di Staranzano

ALLEGATO 3 pag. 8

CASSE RURALI E ARTIGIANE

codice		denominazione
08885	-	Cassa Rurale Artigiana di Sovicille
08886	-	Cassa Rurale Artigiana di Scurcola Marsicana
08899	-	Cassa Rurale Artigiana di Treviglio
08921	-	Cassa Rurale Artigiana Vezza d'Alba
08940	-	Cassa Rurale Artigiana della Media Bergamasca
08951	-	Cassa Rurale Artigiana di Tanolo Genzano
08964	-	Cassa Rurale Artigiana "S. Barnaba" di Marino
08965	-	Cassa Rurale Artigiana San Biagio di Fossalta di Portogruaro
08973	-	Cassa Rurale Artigiana "S. Giuseppe di Camerano"
08981	-	Cassa Rurale Artigiana "S. Pio" di Codevilla (PV)
0899[illegible]	-	Cassa Rurale Artigiana "Valle Seriana" di Gandellino
08995	-	Cassa Rurale Artigiana di Valmarecchia nei comuni di Riminì e Verucchio

ISTITUTI DI CREDITO SPECIALE (SEZIONI AUTONOME)

codice		denominazione
10001	-	Istituto Fed. di Credito Agrario per Piemonte - Liguria - V. d'Aosta
10003	-	Istituto Regionale Agrario per l'Emilia Romagna
10004	-	Istituto Fed. di Credito Agrario per la Toscana
10005	-	Istituto Federale di Credito Agrario per l'Italia Centrale
10008	-	Cons. Nazionale per il Credito Agrario di Miglioramento
10012	-	Centro Banca - Sezione di Credito Agrario
10301	-	Istituto Italiano di Credito Fondiario
10304	-	Credito Fondiario della Cassa di Risparmio Province Lombarde
10306	-	Istituto di Credito Fondiario delle Venezie
10308	-	Credito Fondiario della Cassa di Risparmio di Bologna
10310	-	Banco di Napoli - Sezione di Credito Fondiario
10312	-	Credito Fondiario S.p.A.
10313	-	Istituto Nazionale per il Credito Edilizio
10316	-	Credito Fondiario Cassa Centrale di Risparmio V. Emanuele
10321	-	Istituto Credito Fondiario del Piemonte e V. d'Aosta
10601	-	I.M.I.
10602	-	CREDIOP
10624	-	B.N.L. - Sezione Autonoma per il Finanziamento di opere pubbliche
10626	-	Istituto Credito Fondiario della Toscana - Sezione opere pubbliche
10629	-	Istituto Credito Fondiario Umbro-Marchigiano Sezione opere pubbliche
10633	-	Centro Banca - Banca Centrale di Credito Popolare
10637	-	Medio Credito Lombardo
10643	-	Medio Credito Regione Toscana
10645	-	Medio Credito Regione Marche
10653	-	Cassa di Risparmio in Bologna - Sezione opere pubbliche
10654	-	Banco di Sicilia - Sezione autonoma opere pubbliche
10655	-	Credito Fondiario S.p.A. - Sezione opere pubbliche

ALLEGATO 3 pag. 9

ISTITUTI DI CREDITO SPECIALE (SEZIONI AUTONOME)

codice		denominazione
10657	-	Banco di Sardegna - Sezione autonoma Finanz. opere pubbliche
10658	-	Istituto di Credito Fondiario della Liguria
10685	-	Interbanca - Banca per Finanz. medio/lungo termine

ALTRI ENTI NON COMPRESI TRA GLI ISTITUTI DI CREDITO

codice		denominazione
11010	-	I.N.A.
11020	-	I.N.A.I.L.
11030	-	U.N.I.P.O.L.
11040	-	S.C.U.I.
11050	-	Ente Ville Venete
11060	-	Consorzio Leogra - Agno - Chiampo
11070	-	B.I.M.
11080	-	Amministrazioni Provinciali
11090	-	Prestiti Obbligaz. emessi dagli Enti Locali
11100	-	I.N.P.S.
11110	-	Regioni
11120	-	Ministeri
11130	-	Consorzi vari
11140	-	Comunità montane
11150	-	Altri (privati, imprese, ecc.).

"ALLEGATO 4"

COEFFICIENTE DI DETERMINAZIONE DELL'ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO DI UN PRESTITO DI L. 1 AL TASSO 7 PER CENTO PER IL NUMERO DI ANNI DI DURATA INDICATA

N. ANNI	COEFFICIENTI	N. ANNI	COEFFICIENTI
10	0,14237750	22	0,09040577
11	0,13335690	23	0,08871393
12	0,12590199	24	0,08718902
13	0,11965085	25	0,08581052
14	0,11434494	26	0,08456103
15	0,10979462	27	0,08342573
16	0,10585765	28	0,08239193
17	0,10242519	29	0,08144865
18	0,09941260	30	0,08058640
19	0,09675301	35	0,07723396
20	0,09439293	40	0,07500914
21	0,09228900		

COEFFICIENTE DI DETERMINAZIONE DELL'ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO DI UN PRESTITO DI L. 1 AL TASSO 6 PER CENTO PER IL NUMERO DI ANNI DI DURATA INDICATA

N. ANNI	COEFFICIENTI	N. ANNI	COEFFICIENTI
10	0,13586796	22	0,08304557
11	0,12679294	23	0,08127848
12	0,11927703	24	0,07967901
13	0,11296011	25	0,07822672
14	0,10758491	26	0,07690435
15	0,10296276	27	0,07569717
16	0,09895214	28	0,07459255
17	0,09544480	29	0,07357961
18	0,09235654	30	0,07264891
19	0,08962086	35	0,06897386
20	0,08718456	40	0,06646154
21	0,08500455		

"ALLEGATO 5"

______________________(1) DI ______________________ (PROV. ________)

MODELLO PER LA SEGNALAZIONE DI ULTERIORI CONTRIBUZIONI ESTERNE O CANONI FINALIZZATI PER LEGGE RELATIVI AI MUTUI CONTRATTI NELL'ANNO 1992
(dati in migliaia di lire)

N° PROGRESSIVO O CODICE IDENTIFICATIVO DEL MUTUO (2)	CODICE ISTITUTO MUTUANTE (3)	IMPORTO MUTUO	CANONI DI LOCAZIONE FINALIZZATI		CONTRIBUTO DI ALTRI ENTI		ENTE EROGATORE	ENTE PERCETTORE (4)
			IMPORTO	ANNO DI RIFERIMENTO	IMPORTO	DURATA IN ANNI		

Data ______________

Bollo dell'ente

IL RAGIONIERE ( ) IL SINDACO ( ) IL SEGRETARIO (. . .)

1) specificare se amministrazione provinciale, comune o comunità montana;
2) per i mutui contratti con gli istituti diversi indicare il numero progressivo del mutuo come da certificato;
per i mutui Cassa DD.PP e Istituti di Previdenza, indicare la posizione;
per i mutui del Credito Sportivo indicare il ruolo;
3) per i mutui contratti con gli istituti privati indicare le codifiche come da allegato 3 della circolare;
4) indicare se *comune/amministrazione provinciale/comunità montana* o l'istituto mutuante

"ALLEGATO 6"

_______________ (1) DI _______________ (PROV _______)

MODELLO PER LA SEGNALAZIONE DI ULTERIORI CONTRIBUZIONI ESTERNE O CANONI FINALIZZATI PER LEGGE RELATIVI AI MUTUI CONTRATTI NEGLI ANNI PRECEDENTI
(dati in migliaia di lire)

ANNO CONTRAZIONE	N° PROGRESSIVO O CODICE IDENTIFICATIVO DEL MUTUO (2)	CODICE ISTITUTO MUTUANTE (3)	IMPORTO MUTUO	CANONI DI LOCAZIONE FINALIZZATI		CONTRIBUTO DI ALTRI ENTI		ENTE EROGATORE	ENTE PERCETTORE (4)
				IMPORTO	ANNO DI RIFERIMENTO	IMPORTO	DURATA IN ANNI		

Data _______________

Bollo dell'ente

IL RAGIONIERE ( ) IL SINDACO ( ) IL SEGRETARIO ( )

1) specificare se amministrazione provinciale, comune o comunità montana;
2) per i mutui contratti con gli istituti diversi indicare il numero progressivo del mutuo segnalato nel certificato;
per i mutui Cassa DD.PP e Istituti di Previdenza, indicare la posizione;
per i mutui del Credito Sportivo indicare il ruolo;
3) per i mutui contratti con gli istituti privati indicare le codifiche come da allegato 2;
4) indicare se comune/amministrazione provinciale/comunità montana o l'istituto mutuante

ALLEGATO 7

ELENCO MUTUI CONSORZIATI CONTRATTI O CONCESSI NELL'ANNO 19______ (1)
ED ACCOLLATI AL BILANCIO PER TUTTA LA DURATA DEL PRESTITO

____________________(2) DI __________________ prov ______ codice ente |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Riferimento al n° progressivo del certificato (3) o al n° di posizione dell'istituto mutuante (4)	Denominazione Istituto mutuante	Data di contrazione o concessione	Estremi deliberazione accollo (numero e data)	Importo complessivo mutuo consorziato	Importo quota mutuo accollata	Note

Si attesta che per le quote di mutuo sopra elencate l'ente si è assunto a carico dei propri bilanci la rata di ammortamento per tutta la durata del prestito e non riceve o riceverà rimborsi o contributi diretti o indiretti dal consorzio o da parte di altri enti.

Data ____________________

Bollo dell'ente

IL RAGIONIERE (. .. .)

IL SEGRETARIO (.. .. ..)

IL SINDACO O IL PRESIDENTE (.. . . .)

(1) indicare l'anno 1989, 1990, 1991 o 1992 (1992 solo per gli istituti preferenziali)
(2) specificare se amministrazione provinciale, comune o comunità montana
(3) solo per i mutui contratti con istituti diversi già compresi nel certificato dell'anno di contrazione
(4) solo per i mutui concessi dagli istituti privilegiati

PREFETTURA DI ________________

Esaminata la documentazione e riscontrata la regolarità del certificato e dell'accollo si ammettono a contributo erariale i mutui sopra indicati per le quote accollate di complessive lire

IL DIRETTORE DEL TERZO SETTORE (Sig. ....)

IL PREFETTO (Sig. ....)

93A1064

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Annuncio di tre richieste di *referendum* popolari

Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 2 marzo 1993, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da quindici cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una richiesta di *referendum* popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul seguente quesito:

«Volete voi l'abrogazione dell'art. 19, della legge n. 300/1970, comma primo, limitatamente alle parole:

"nell'ambito", nonché delle lettere *a)* e *b)*:

a) delle associazioni aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale;

b) delle associazioni sindacali, non affiliate alle predette confederazioni, che siano firmatarie di contratti collettivi nazionali o provinciali di lavoro applicati nell'unità produttiva?».

Dichiarano altresì di eleggere domicilio presso Forum diritti lavoro, via Del Parlamento n. 9, Roma.

Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 2 marzo 1993, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da quindici cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una richiesta di *referendum* popolare, previsto dall'art. 75, della Costituzione, sul seguente quesito:

«Volete voi l'abrogazione del Decreto Legislativo del 3 febbraio 1993, n. 29, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 6 febbraio 1993, "Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego", a norma dell'art. 2 della Legge 23 ottobre 1992, n. 421, limitatamente alle seguenti norme:

art. 3, comma 2; art. 4, commi 1 e 2; art. 10, comma 1 limitatamente alle parole "ferme restando l'autonoma determinazione definitiva e la responsabilità dei dirigenti nelle stesse materie", e comma 2; art. 32, comma 2 limitatamente alle parole "o d'ufficio"; art. 34; art. 35, comma 1 limitatamente alle parole "maggiormente rappresentative sul piano nazionale", comma 1 punto *a)* limitatamente alle parole "e d'ufficio, per la messa in disponibilità e per la formazione delle graduatorie, che, per la mobilità d'ufficio, sono formate sulla base di criteri analoghi a quelli previsti dall'articolo 5 della legge 23 luglio 1991, n. 223", comma 1 punto *b)* limitatamente alle parole "e d'ufficio", comma 2 punto *c)*, comma 6 limitatamente alle parole "e d'ufficio", art. 44, comma 2 limitatamente alle parole "e avranno diritto a una quota parte della retribuzione iniziale della qualifica stessa nella misura stabilita dai contratti collettivi nazionali"; art. 47; art. 48; art. 51, comma 4; art. 52, commi 2 e 3; art. 54; art. 66, commi 2 e 3?».

Dichiarano altresì di eleggere domicilio presso Forum diritti lavoro, via Del Parlamento n. 9, Roma.

Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 2 marzo 1993, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da quindici cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una richiesta di *referendum* popolare, previsto dall'art. 75, della Costituzione, sul seguente quesito:

«Volete voi abrogare l'articolo 25 della Legge n. 93 del 29 marzo 1983 pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 93 del 6 aprile 1983 limitatamente al periodo "che verranno specificate con gli accordi sindacali di cui alla presente legge, nell'ambito delle associazioni sindacali aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale e delle associazioni sindacali, non affiliate alle predette confederazioni, che abbiano titolo a partecipare agli accordi sindacali di cui alla presente legge"?».

Dichiarano altresì di eleggere domicilio presso Forum diritti lavoro, via Del Parlamento n. 9, Roma.

93A1435

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 1° febbraio 1993:

1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Ceraminter, con sede in Firenze e unità di S. Giovanni Valdarno e Cavriglia (Arezzo), per il periodo dal 30 dicembre 1991 al 29 giugno 1992.

Istanza aziendale presentata il 13 febbraio 1992 con decorrenza 30 dicembre 1991.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

2) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 30 dicembre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Ceraminter, con sede in Firenze e unità di S. Giovanni Valdarno e Cavriglia (Arezzo), per il periodo dal 9 ottobre 1992 al 29 dicembre 1992.

Istanza aziendale presentata il 16 ottobre 1992 con decorrenza 30 giugno 1992.

Art. 2, comma 4, della legge n. 223/91.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

3) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 giugno 1992, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 25 giugno 1992 con effetto dal 4 novembre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Textura (Gruppo Textura), con sede in Castiglion Fibocchi (Arezzo) e unità di Castiglion Fibocchi (Arezzo), per il periodo dal 10 luglio 1992 al 31 ottobre 1992.

Istanza aziendale presentata il 17 luglio 1992 con decorrenza 4 maggio 1992.

Art. 2, comma 4, della legge n. 223/91;

4) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 giugno 1992, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 25 giugno 1992 con effetto dal 4 novembre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. G.M. (gruppo Textura), con sede in Castiglion Fibocchi (Arezzo) e unità di Castiglion Fibocchi (Arezzo), per il periodo dal 10 luglio 1992 al 31 ottobre 1992.

Istanza aziendale presentata il 17 luglio 1992 con decorrenza 4 maggio 1992.

Art. 2, comma 4, della legge n. 223/91;

5) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 giugno 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 25 giugno 1992 con effetto dal 2 settembre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Allestimenti Signani già Fratelli Signani S.p.a., con sede in La Spezia e unità di Aulla, frazione Albiano Magra (Massa Carrara), per il periodo dal 1° settembre 1992 al 28 febbraio 1993.

Istanza aziendale presentata il 25 settembre 1992 con decorrenza 1° settembre 1992;

6) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 giugno 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 25 giugno 1992 con effetto dal 18 settembre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Ferriera del Valdarno, con sede in S. Giovanni Valdarno (Arezzo) e unità di S. Giovanni Valdarno (Arezzo), per il periodo dal 14 settembre 1992 al 13 marzo 1993.

Istanza aziendale presentata il 7 ottobre 1992 con decorrenza 14 settembre 1992.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

7) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 agosto 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 22 settembre 1992 con effetto dal 3 febbraio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Sirio Panel, con sede in S. Casciano Val di Pesa (Firenze) e unità di Montevarchi (Arezzo) e S. Casciano Val di Pesa (Firenze), per il periodo dal 3 agosto 1992 al 31 gennaio 1993.

Istanza aziendale presentata il 6 agosto 1992 con decorrenza 3 agosto 1992.

Con decreto ministeriale 1° febbraio 1993:

1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Ipra, con sede in Pianezza (Torino) e unità di Pianezza (Torino), per il periodo dal 1° marzo 1992 al 31 agosto 1992.

Istanza aziendale presentata il 23 aprile 1992 con decorrenza 1° marzo 1992;

2) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 1° marzo 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Ipra, con sede in Pianezza (Torino) e unità di Pianezza (Torino), per il periodo dal 1° settembre 1992 al 28 febbraio 1993.

Istanza aziendale presentata il 30 settembre 1992 con decorrenza 1° settembre 1992;

3) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Five Sud (gruppo Sir), con sede in Lamezia Terme (Catanzaro) e unità di Lamezia Terme (Catanzaro), per il periodo dal 30 marzo 1992 al 29 settembre 1992.

Istanza aziendale presentata il 30 marzo 1992 con decorrenza 3 marzo 1992.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

4) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Italia resine (gruppo Sir), con sede in Lamezia Terme (Catanzaro) e unità di Lamezia Terme (Catanzaro), per il periodo dal 30 marzo 1992 al 29 settembre 1992.

Istanza aziendale presentata il 30 marzo 1992 con decorrenza 30 marzo 1992.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

5) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Sisma, con sede in Milano e unità di Villadossola (Novara), per il periodo dal 1° gennaio 1992 al 30 giugno 1992.

Istanza aziendale presentata il 21 febbraio 1992 con decorrenza 1° gennaio 1992;

6) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 1° gennaio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Sisma, con sede in Milano e unità di Villadossola (Novara), per il periodo dal 1° luglio 1992 al 31 dicembre 1992.

Istanza aziendale presentata il 12 agosto 1992 con decorrenza 1° luglio 1992;

7) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Carrara & Matta, con sede in Volpiano (Torino) e unità di Volpiano (Torino), per il periodo dall'8 febbraio 1992 al 7 agosto 1992.

Istanza aziendale presentata il 20 marzo 1992 con decorrenza 8 febbraio 1992;

8) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dall'8 febbraio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Carrara & Matta, con sede in Volpiano (Torino) e unità di Volpiano (Torino), per il periodo dall'8 agosto 1992 al 7 febbraio 1993.

Istanza aziendale presentata il 5 agosto 1992 con decorrenza 8 agosto 1992;

9) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Lagostina, con sede in Omegna (Novara), unità di Maltignano ed uffici (Ascoli Piceno), Omegna ed uffici (Novara), per il periodo dal 29 giugno 1992 al 28 dicembre 1992.

Istanza aziendale presentata il 30 giugno 1992 con decorrenza 29 giugno 1992;

10) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Calzaturificio Eva Di Accatino, con sede in Valenza (Alessandria) unità di Valenza (Alessandria), per il periodo dal 2 marzo 1992 al 1° settembre 1992.

Istanza aziendale presentata il 19 marzo 1992 con decorrenza 2 marzo 1992.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

11) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 2 marzo 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Calzaturificio Eva Di Accatino, con sede in Valenza (Alessandria) e unità di Valenza (Alessandria), per il periodo dal 2 settembre 1992 al 1° marzo 1993.

Istanza aziendale presentata il 18 settembre 1992 con decorrenza 2 settembre 1992.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

12) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Ritorcitura leader, con sede in Massazza (Vercelli) e unità di Massazza (Vercelli), per il periodo dal 29 luglio 1991 al 28 gennaio 1992.

Istanza aziendale presentata il 6 agosto 1991 con decorrenza 29 luglio 1991.

Contributo addizionale: no (concordato preventivo).

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

Concordato preventivo: dal 14 settembre 1991;

13) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 29 luglio 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Ritorcitura leader, con sede in Massazza (Vercelli) e unità di Massazza (Vercelli), per il periodo dal 29 gennaio 1992 al 28 luglio 1992.

Istanza aziendale presentata il 25 marzo 1992 con decorrenza 29 gennaio 1992.

Contributo addizionale: no (concordato preventivo).

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

Concordato preventivo: dal 14 settembre 1991;

14) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Nuova Tecnodelta, con sede in Tigliole d'Asti (Asti) e unità di Tigliole d'Asti (Asti), per il periodo dal 30 dicembre 1991 al 29 giugno 1992.

Istanza aziendale presentata il 4 febbraio 1992 con decorrenza 30 dicembre 1991;

15) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 30 dicembre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Nuova Tecnodelta, con sede in Tigliole d'Asti (Asti) e unità di Tigliole d'Asti (Asti), per il periodo dal 30 giugno 1992 al 29 dicembre 1992.

Istanza aziendale presentata il 18 luglio 1992 con decorrenza 30 giugno 1992.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

16) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Rockwell C.V.C., con sede in Cameri (Novara) e unità di Cameri (Novara), per il periodo dal 7 febbraio 1992 al 6 agosto 1992.

Istanza aziendale presentata il 13 marzo 1992 con decorrenza 7 febbraio 1992;

17) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 7 febbraio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Rockwell C.V.C., con sede in Cameri (Novara) e unità di Cameri (Novara), per il periodo dal 7 agosto 1992 al 6 febbraio 1993.

Istanza aziendale presentata il 6 agosto 1992 con decorrenza 7 agosto 1992;

18) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Contitech Ages, con sede in Santena (Torino), unità di Santena e Ciriè (Torino), per il periodo dall'8 febbraio 1992 al 7 agosto 1992.

Istanza aziendale presentata il 20 marzo 1992 con decorrenza 8 febbraio 1992;

19) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dall'8 febbraio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Contitech Ages, con sede in Santena (Torino), unità di Santena e Ciriè (Torino), per il periodo dall'8 agosto 1992 al 7 febbraio 1993.

Istanza aziendale presentata il 24 settembre 1992 con decorrenza 8 agosto 1992;

20) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 agosto 1992, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 22 settembre 1992 con effetto dall'8 febbraio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Italiana Lini, con sede in Biella-Cossila S. Giovanni (Vercelli), unità di Biella-Cossila S. Giovanni (Vercelli), per il periodo dall'8 agosto 1992 al 16 ottobre 1992.

Istanza aziendale presentata il 24 settembre 1992 con decorrenza 8 agosto 1992.

Contributo addizionale: no (concordato preventivo).

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale 12 dicembre 1992, n. 12528/10;

21) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Maff, con sede in Torino e unità di Bruzolo (Torino), per il periodo dall'8 febbraio 1992 al 7 agosto 1992.

Istanza aziendale presentata il 25 marzo 1992 con decorrenza 8 febbraio 1992;

22) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 agosto 1992, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 22 settembre 1992 con effetto dal 1° ottobre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Dea, con sede in Torino, unità di Grugliasco (Torino) e Moncalieri (Torino), per il periodo dal 1° ottobre 1992 al 31 marzo 1993.

Istanza aziendale presentata il 26 ottobre 1992 con decorrenza 1° ottobre 1992;

23) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Alessandro Zegna, con sede in Erba (Como), unità di Masserano (Vercelli), per il periodo dal 6 gennaio 1992 al 7 luglio 1992.

Istanza aziendale presentata il 20 febbraio 1992 con decorrenza 6 gennaio 1992.

Contributo addizionale: no (concordato preventivo).

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato al pagamento diretto del predetto trattamento.

Concordato preventivo dal 1° novembre 1991;

24) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Officina meccanica Poli, con sede in Varallo Sesia (Vercelli), unità di Cravagliana (Vercelli) e Varallo Sesia (Vercelli), per il periodo dal 10 febbraio 1992 al 9 agosto 1992.

Istanza aziendale presentata il 18 marzo 1992 con decorrenza 10 febbraio 1992;

25) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 10 febbraio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Officina meccanica Poli, con sede in Varallo Sesia (Vercelli), unità di Cravagliana (Vercelli) e Varallo Sesia (Vercelli), per il periodo dal 10 agosto 1992 al 9 febbraio 1993.

Istanza aziendale presentata il 19 settembre 1992 con decorrenza 10 agosto 1992;

26) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

A. Meini S.a.s. dal 1° giugno 1992 *Azelio Meini S.r.l.*, con sede in Biella (Vercelli) e unità di Biella, per il periodo dal 10 febbraio 1992 al 9 agosto 1992.

Istanza aziendale presentata il 24 marzo 1992 con decorrenza 10 febbraio 1992;

27) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 10 febbraio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

A. Meini S.a.s. dal 1° giugno 1992 *Azelio Meini S.r.l.*, con sede in Biella (Vercelli) e unità di Biella (Vercelli) per il periodo dal 10 agosto 1992 al 9 febbraio 1993.

Istanza aziendale presentata il 24 luglio 1992 con decorrenza 10 agosto 1992;

28) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Tessil Motta, con sede in Varallo Pombia (Novara) e unità di Varallo Pombia (Novara), per il periodo dal 3 febbraio 1992 al 2 agosto 1992.

Istanza aziendale presentata il 6 marzo 1992 con decorrenza 3 febbraio 1992.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

29) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 3 febbraio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Tessil Motta, con sede in Varallo Pombia (Novara) e unità di Varallo Pombia (Novara), per il periodo dal 3 agosto 1992 al 2 febbraio 1992.

Istanza aziendale presentata il 3 agosto 1992 con decorrenza 3 agosto 1992.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

30) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 13 ottobre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 6 novembre 1992 con effetto dal 9 marzo 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Filatura di Borgone, con sede in Borgone di Susa (Torino) e unità di Borgone di Susa (Torino), per il periodo dal 9 settembre 1992 all'8 marzo 1993.

Istanza aziendale presentata il 16 ottobre 1992 con decorrenza 9 settembre 1992;

31) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Felice Tabasso, con sede in Chieri (Torino), unità di Chieri (Torino), per il periodo dal 9 marzo 1992 all'8 settembre 1992.

Istanza aziendale presentata l'8 aprile 1992 con decorrenza 9 marzo 1992;

32) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma per ristrutturazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Ruffoni & Zoppi, con sede in Baveno (Novara) e unità di Baveno (Novara), per il periodo dal 3 febbraio 1992 al 2 agosto 1992.

Istanza aziendale presentata il 19 marzo 1992 con decorrenza 3 febbraio 1992;

33) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma per ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 3 febbraio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Ruffoni & Zoppi, con sede in Baveno (Novara) e unità di Baveno (Novara), per il periodo dal 3 agosto 1992 al 2 febbraio 1993.

Istanza aziendale presentata il 24 luglio 1992 con decorrenza 3 agosto 1992;

34) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Vistarini, con sede in Omegna (Novara) e unità di Omegna (Novara), per il periodo dal 9 marzo 1992 all'8 settembre 1992.

Istanza aziendale presentata il 23 aprile 1992 con decorrenza 9 marzo 1992;

35) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma per ristrutturazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Lanificio di Carignano, con sede in Milano e unità di Carignano (Torino), per il periodo dal 23 marzo 1992 al 22 settembre 1992.

Istanza aziendale presentata il 2 aprile 1992 con decorrenza 23 marzo 1992;

36) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Legatoria industriale torinese - L.I.T., con sede in Torino, unità di Cascine Vica (Torino) e Torino, per il periodo dal 20 aprile 1992 al 19 ottobre 1992.

Istanza aziendale presentata il 23 maggio 1992 con decorrenza 20 aprile 1992;

37) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Maho Italia, con sede in Tortona (Alessandria) e unità di Tortona (Alessandria), per il periodo dal 1° giugno 1992 al 30 novembre 1992.

Istanza aziendale presentata il 12 giugno 1992 con decorrenza 1° giugno 1992;

38) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Filatura Valvarata, con sede in Busca (Cuneo), unità di Busca (Cuneo), per il periodo dal 27 aprile 1992 al 12 agosto 1992.

Istanza aziendale presentata il 25 giugno 1992 con decorrenza 27 aprile 1992.

Contributo addizionale: no (Concordato preventivo).

Concordato preventivo dal 7 aprile 1992;

39) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Dima, con sede in Milano, unità di Cinisello Balsamo (Milano), per il periodo dal 15 giugno 1992 al 14 dicembre 1992.

Istanza aziendale presentata il 25 giugno 1992 con decorrenza 15 giugno 1992.

Con decreto ministeriale 1° febbraio 1993:

1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Sae Sud - Gruppo Sae Sadelmi, con sede in Napoli, unità di Napoli, per il periodo dal 10 aprile 1992 al 9 ottobre 1992.

Istanza aziendale presentata il 21 maggio 1992 con decorrenza 10 aprile 1992;

2) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 10 aprile 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Sae Sud - Gruppo Sae Sadelmi, con sede in Napoli, unità di Napoli, per il periodo dal 10 ottobre 1992 al 9 aprile 1993.

Istanza aziendale presentata il 26 ottobre 1992 con decorrenza 10 ottobre 1992;

3) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma ristrutturazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Domenico Russo & Figli, con sede in Benevento, unità di Benevento, per il periodo dal 19 agosto 1991 al 2 febbraio 1992.

Istanza aziendale presentata il 14 settembre 1991 con decorrenza 19 agosto 1991;

4) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Perlite Sud, con sede in Casoria (Napoli), unità di Casoria (Napoli), per il periodo dal 9 dicembre 1991 all'8 giugno 1992.

Istanza aziendale presentata il 21 gennaio 1992 con decorrenza 9 dicembre 1991;

5) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 9 dicembre 1991 in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Perlite Sud, con sede in Casoria (Napoli), unità di Casoria (Napoli), per il periodo dal 9 giugno 1992 all'8 dicembre 1992.

Istanza aziendale presentata il 14 luglio 1992 con decorrenza 9 giugno 1992;

6) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Geven, con sede in Portici (Napoli), unità di S. Sebastiano al Vesuvio (Napoli), per il periodo dall'11 novembre 1991 al 10 maggio 1992.

Istanza aziendale presentata il 5 dicembre 1991 con decorrenza 11 novembre 1991;

7) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dall'11 novembre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Geven, con sede in Portici (Napoli), unità di S. Sebastiano al Vesuvio (Napoli), per il periodo dall'11 maggio 1992 al 2 agosto 1992.

Istanza aziendale presentata il 9 aprile 1992 con decorrenza 11 maggio 1992;

8) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 13 ottobre 1992, che ha approvato il programma per ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 6 novembre 1992 con effetto dall'8 febbraio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Weber - Gruppo Fiat, con sede in Torino, unità di Asti e Modugno (Bari), per il periodo dall'8 agosto 1992 al 7 febbraio 1993.

Istanza aziendale presentata il 24 settembre 1992 con decorrenza 8 agosto 1992;

9) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 20 novembre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 12 dicembre 1992 con effetto dal 2 gennaio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Norton, con sede in Corsico (Milano), unità di Corsico (Milano) e Torino, per il periodo dal 2 luglio 1992 al 1° gennaio 1993.

Istanza aziendale presentata il 6 agosto 1992 con decorrenza 2 luglio 1992;

10) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Trotta impianti industriali, con sede in Casandrino (Napoli), unità di Casandrino (Napoli), per il periodo dal 24 agosto 1992 al 23 febbraio 1993.

Istanza aziendale presentata l'11 agosto 1992 con decorrenza 24 agosto 1992;

11) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. T. & T. Servizi industriali, con sede in Casandrino (Napoli), unità di Casandrino (Napoli), per il periodo dal 24 agosto 1992 al 23 febbraio 1993.

Istanza aziendale presentata il 3 settembre 1992 con decorrenza 24 agosto 1992;

12) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Manifatture lane Gaetano Marzotto e figli, con sede in Valdagno (Vicenza), unità di Praia a Mare (Cosenza) e Sondrio, per il periodo dal 1° marzo 1992 al 31 agosto 1992.

Istanza aziendale presentata il 24 marzo 1992 con decorrenza 1° marzo 1992.

Con decreto ministeriale 1° febbraio 1993:

1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Sicom, con sede in Biassono (Milano) e unità di Riva del Garda (Trento), per il periodo dal 7 febbraio 1992 al 1° agosto 1992.

Istanza aziendale presentata il 20 marzo 1992 con decorrenza 7 febbraio 1992.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

2) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. S.L.I.E., con sede in Genova, unità di Riva Trigoso di Sestri Levante (Genova), per il periodo dal 23 dicembre 1991 al 22 giugno 1992.

Istanza aziendale presentata il 24 gennaio 1992 con decorrenza 23 dicembre 1991:

3) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 23 dicembre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. S.L.I.E., con sede in Genova, unità di Riva Trigoso di Sestri Levante (Genova), per il periodo dal 23 giugno 1992 al 22 dicembre 1992.

Istanza aziendale presentata il 25 luglio 1992 con decorrenza 23 giugno 1992;

4) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Acciaierie di Cornigliano, con sede in Genova-Cornigliano, unità di Genova Cornigliano per il periodo dall'8 febbraio 1992 al 2 agosto 1992.

Istanza aziendale presentata il 18 marzo 1992 con decorrenza 8 febbraio 1992;

5) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dall'8 febbraio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Acciaierie di Cornigliano, con sede in Genova-Cornigliano, unità di Genova-Cornigliano, per il periodo dal 1° novembre 1992 al 7 febbraio 1993.

Istanza aziendale presentata il 23 agosto 1992 con decorrenza 1° novembre 1992;

6) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

Ditta consorzio Liguria forniture e confezioni, con sede in Brugnato (La Spezia), unità di Brugnato (La Spezia), per il periodo dal 27 gennaio 1992 al 26 luglio 1992.

Istanza aziendale presentata il 24 febbraio 1992 con decorrenza 27 gennaio 1992;

7) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Elsag Bailey, con sede in Genova, unità di Genova, per il periodo dall'8 febbraio 1992 al 7 agosto 1992.

Istanza aziendale presentata il 19 marzo 1992 con decorrenza 8 febbraio 1992.

Con decreto ministeriale 1° febbraio 1993 in favore dei lavoratori dipendenti dalle mense aziendali di seguito elencate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi indicati a fianco di ciascuna società limitatamente alle giornate in cui nei predetti periodi vi è stato l'intervento della Cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria presso le imprese industriali in cui viene svolto il servizio mensa:

1) *S.p.a. Gemeaz Cusin mensa* c/o Necchi, con sede in Milano e stabilimento di Pavia:

periodo: dal 1° gennaio 1991 al 30 giugno 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 23 dicembre 1992;
primo decreto ministeriale 8 agosto 1991: dal 1° giugno 1990;
pagamento diretto: no.

2) *S.p.a. My Lunch unità mensa*, c/o Alfa Lancia, con sede in Milano e stabilimento di Desio (Milano):

periodo: dal 29 luglio 1991 al 31 ottobre 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 dicembre 1991;
primo decreto ministeriale 23 gennaio 1992: dal 22 ottobre 1990;
pagamento diretto: no.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato, là dove concesso a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 1° febbraio 1993:

1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Adria Spea, con sede in S. Atto di Teramo, unità di S. Atto di Teramo, per il periodo dal 15 aprile 1992 al 14 ottobre 1992.

Istanza aziendale presentata il 14 maggio 1992 con decorrenza 15 aprile 1992.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

Con decreto ministeriale 1° febbraio 1993 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.r.l. Mistrall*, con sede in Ogliastro Cilento (Salerno) e stabilimento di Ogliastro Cilento (Salerno):

periodo: dal 2 gennaio 1991 al 1° luglio 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 23 dicembre 1992;
prima concessione: dal 2 gennaio 1991;
pagamento diretto: si.

2) *S.r.l. Mistrall*, con sede in Ogliastro Cilento (Salerno) e stabilimento di Ogliastro Cilento (Salerno):

periodo: dal 2 luglio 1991 al 31 dicembre 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 23 dicembre 1992;
prima concessione: dal 2 gennaio 1991;
pagamento diretto: si.

3) *S.r.l. Mistrall*, con sede in Ogliastro Cilento (Salerno) e stabilimento di Ogliastro Cilento (Salerno):

periodo: dal 1° gennaio 1992 al 7 febbraio 1992;
causale: crisi aziendale - CIPI 23 dicembre 1992;
prima concessione: dal 2 gennaio 1991;
pagamento diretto: si.

4) *S.p.a. Saiag Sud*, con sede in Frosinone e stabilimento di Frosinone:

periodo: dal 27 agosto 1990 al 26 febbraio 1991;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 23 dicembre 1992;
primo decreto ministeriale 13 dicembre 1990: dal 1° settembre 1989;
pagamento diretto: si.

5) *S.p.a. Saiag Sud*, con sede in Frosinone e stabilimento di Frosinone:

periodo: dal 27 febbraio 1991 al 26 agosto 1991;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 23 dicembre 1992;
primo decreto ministeriale 13 dicembre 1990: dal 1° settembre 1989;
pagamento diretto: si.

6) *S.p.a. Saiag Sud*, con sede in Frosinone e stabilimento di Frosinone:

periodo: dal 27 agosto 1991 al 26 febbraio 1992;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 23 dicembre 1992;
primo decreto ministeriale 13 dicembre 1990: dal 1° settembre 1989;
pagamento diretto: si.

7) *S.p.a. Pirelli nastri tecnici*, con sede in Macchia di Ferrandina (Matera) e stabilimento di Macchia di Ferrandina (Matera):

periodo: dal 15 gennaio 1990 al 14 luglio 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 23 dicembre 1992;
primo decreto ministeriale 12 giugno 1986: dal 20 gennaio 1986;
pagamento diretto: si.

8) *S.p.a. Pirelli nastri tecnici*, con sede in Macchia di Ferrandina (Matera) e stabilimento di Macchia di Ferrandina (Matera):

periodo: dal 15 luglio 1990 al 14 gennaio 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 23 dicembre 1992;
primo decreto ministeriale 12 giugno 1986: dal 20 gennaio 1986;
pagamento diretto: si.

9) *S.p.a. Albatros*, con sede in Avezzano (L'Aquila) e stabilimenti di Avezzano (L'Aquila):

periodo: dal 29 aprile 1991 al 28 ottobre 1991;
causale: riorganizzazione aziendale-legge n. 223/91 - CIPI 23 dicembre 1992;
primo decreto ministeriale 10 maggio 1991: dal 2 maggio 1990;
pagamento diretto: si.

10) *S.p.a. Albatros*, con sede in Avezzano (L'Aquila) e stabilimento di Avezzano (L'Aquila):

periodo: dal 29 ottobre 1991 al 28 aprile 1992;
causale: riorganizzazione aziendale-legge n. 223/91 - CIPI 23 dicembre 1992;
primo decreto ministeriale 10 maggio 1991: dal 2 maggio 1990;
pagamento diretto: si.

11) *S.p.a. Manifattura lane San Benigno Canavese*, con sede in Vercelli e stabilimento di Vercelli:

periodo: dal 27 agosto 1990 al 26 febbraio 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 23 dicembre 1992;
prima concessione: dal 27 agosto 1990;
pagamento diretto: si.

12) *S.p.a. Manifattura lane San Benigno Canavese*, con sede in Vercelli e stabilimento di Vercelli:

periodo: dal 27 febbraio 1991 al 26 agosto 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 23 dicembre 1992;
prima concessione: dal 27 agosto 1990;
pagamento diretto: si.

13) *S.p.a. Dalmine*, con sede in Milano e unità nazionali:

periodo: dal 30 dicembre 1991 al 31 dicembre 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 25 marzo 1992;
primo decreto ministeriale 6 aprile 1989: dal 28 marzo 1988;
pagamento diretto: si.

14) *S.r.l. L.L.M. - Lavorazione lamiere meridionali*, con sede in Napoli e stabilimento di Cercola (Napoli):

periodo: dall'11 agosto 1991 al 28 gennaio 1992;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 dicembre 1991;
primo decreto ministeriale 23 gennaio 1992: dall'11 febbraio 1991;
pagamento diretto: si.
Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 23 gennaio 1992 n. 11945/12.

15) S.a.s. *Lamar* di Bosurgi Giandomenico, con sede in Leinì (Torino) e stabilimento di Leinì (Torino):

periodo: dal 24 luglio 1991 al 10 agosto 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 24 luglio 1991 - CIPI 23 dicembre 1992;
prima concessione: dal 24 luglio 1991;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

16) S.a.s. *Lamar* di Bosurgi Giandomenico, con sede in Leinì (Torino) e stabilimento di Leinì (Torino):

periodo: dall'11 agosto 1991 al 10 febbraio 1992 (ultima concessione);
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - Fallimento del 24 luglio 1991 - CIPI 23 dicembre 1992;
prima concessione: dal 24 luglio 1991;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no;
art. 22, secondo comma, della legge n. 223/91.

17) S.a.s. *Gardense*, con sede in Milano e stabilimento di Forlì:

periodo: dal 2 luglio 1991 al 10 agosto 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 2 luglio 1991 - CIPI 23 dicembre 1992;
prima concessione: dal 2 luglio 1991;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

18) S.a.s. *Gardense*, con sede in Milano e stabilimento di Forlì:

periodo: dall'11 agosto 1991 al 1° gennaio 1992;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - Fallimento del 2 luglio 1991 - CIPI 23 dicembre 1992;
prima concessione: dal 2 luglio 1991;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no;
art. 22, secondo comma, della legge n. 223/91.

19) *Tecno vernici*, con sede in Marina di Minturno (Latina) e stabilimento di Sessa Aurunca (Caserta):

periodo: dal 18 marzo 1991 al 17 settembre 1991;
causale: ristrutturazione aziendale (legge n. 223/91) - CIPI 23 dicembre 1992;
prima concessione: dal 18 marzo 1991;
pagamento diretto: si.

20) *Tecno vernici*, con sede in Marina di Minturno (Latina) e stabilimento di Sessa Aurunca (Caserta):

periodo: dal 18 settembre 1991 al 7 febbraio 1992;
causale: ristrutturazione aziendale (legge n. 223/91) - CIPI 23 dicembre 1992;
prima concessione: dal 18 marzo 1991;
pagamento diretto: si.

21) *S.r.l. Si.Gi.*, con sede in Milano e stabilimento di Milano:

periodo: dal 27 aprile 1992 al 26 ottobre 1992;
causale: crisi aziendale (art. 35-37, legge n. 416/81) - CIPI 23 dicembre 1992;
prima concessione: dal 27 aprile 1992;
pagamento diretto: si.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato, là dove concesso a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 1° febbraio 1993:

1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 20 novembre 1992, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 2 dicembre 1992 con effetto dal 1° marzo 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Europa Metalli - LMI, con sede in Firenze e unità di Casarza Ligure (Genova), per il periodo dal 1° settembre 1992 al 28 febbraio 1993.

Istanza aziendale presentata il 30 settembre 1992 con decorrenza 1° settembre 1992;

2) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 13 ottobre 1992, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 17 novembre 1992 con effetto dal 1° gennaio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. S.I.C.M.I., con sede in Cagliari e unità di Portovesme (Cagliari), per il periodo dal 1° luglio 1992 al 31 dicembre 1992.

Istanza aziendale presentata il 31 luglio 1992 con decorrenza 1° luglio 1992.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

3) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 20 novembre 1992, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 2 dicembre 1992 con effetto dal 6 aprile 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Euroremi Sarda, con sede in Assemini (Cagliari) e unità di Assemini (Cagliari), per il periodo dal 6 ottobre 1992 al 5 aprile 1993.

Istanza aziendale presentata il 29 settembre 1992 con decorrenza 6 ottobre 1992.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

4) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 20 novembre 1992, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 2 dicembre 1992 con effetto dal 1° aprile 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Europa metalli sezione difesa - Se.Di., con sede in Firenze e unità di Campo Tizzoro (Pistoia), per il periodo dal 1° ottobre 1992 al 31 marzo 1993.

Istanza aziendale presentata il 23 ottobre 1992 con decorrenza 1° ottobre 1992.

Con decreto ministeriale 1° febbraio 1993 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.p.a. R.D.B. Sud Latercem*, con sede in Salerno e stabilimento di Brindisi:
periodo: dall'11 agosto 1985 al 31 dicembre 1985;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 20 novembre 1992;
primo decreto ministeriale 31 maggio 1983: dal 9 agosto 1982;
pagamento diretto: sì.

2) *S.p.a. Nuova Scaini Sarda*, con sede in Cagliari e stabilimento di Cologno Monzese (Milano):
periodo: dal 22 dicembre 1991 al 7 gennaio 1992;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 12 giugno 1992;
primo decreto ministeriale 27 luglio 1992: dal 19 giugno 1991;
pagamento diretto: no.

3) *S.r.l. Nailon Chips*, con sede in Baragiano (Potenza) e stabilimento di Baragiano (Potenza):
periodo: dal 17 febbraio 1992 al 29 febbraio 1992;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 31 gennaio 1992;
primo decreto ministeriale 10 maggio 1991: dal 19 febbraio 1990;
pagamento diretto: sì.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 1° febbraio 1993:

1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Euroresine, con sede in Fiumicino (Roma) e unità di Fiumicino (Roma), per il periodo dall'8 febbraio 1992 al 7 agosto 1992.

Istanza aziendale presentata il 16 gennaio 1992 con decorrenza 8 febbraio 1992;

2) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dall'8 febbraio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Euroresine, con sede in Fiumicino (Roma) e unità di Fiumicino (Roma), per il periodo dall'8 agosto 1992 al 7 febbraio 1993.

Istanza aziendale presentata il 4 agosto 1992 con decorrenza 12 agosto 1992;

3) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Rapisarda, con sede in Frosinone e unità di Frosinone, per il periodo dall'8 febbraio 1992 al 6 agosto 1992.

Istanza aziendale presentata il 13 marzo 1992 con decorrenza 8 febbraio 1992;

4) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Necontex, con sede in Sant'Elia Fiumerapido (Frosinone) e unità di Sant'Elia Fiumerapido (Frosinone), per il periodo dal 1° gennaio 1992 al 30 giugno 1992.

Istanza aziendale presentata il 24 febbraio 1992 con decorrenza 1° gennaio 1992;

5) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Fratelli Cristini, con sede in Aprilia (Latina) e unità di Aprilia (Latina), per il periodo dal 18 aprile 1992 al 2 agosto 1992.

Istanza aziendale presentata il 19 febbraio 1992 con decorrenza 3 febbraio 1992;

6) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Mc Quay Italia, con sede in Ariccia (Roma) e unità di Cecchina (Roma), per il periodo dal 1° aprile 1992 al 30 settembre 1992.

Istanza aziendale presentata il 25 maggio 1992 con decorrenza 1° aprile 1992;

7) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Silm italiana, con sede in Cisterna - Le Castella (Latina) e unità di Cisterna - Le Castella (Latina), per il periodo dal 18 maggio 1992 al 17 novembre 1992.

Istanza aziendale presentata il 24 giugno 1992 con decorrenza 18 maggio 1992.

93A1364

MINISTERO DEL TESORO

Cambi giornalieri del 2 marzo 1993 adottabili dalle sole amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato.

Cambi giornalieri adottabili dalle sole amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193, limitatamente al periodo di sospensione delle quotazioni presso le borse valori italiane disposta ai sensi dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, pubblicato nel suppl. ord. alla *Gazzetta Ufficiale* n. 108 del 10 maggio 1988:

Cambi del giorno 2 marzo 1993

Dollaro USA	1568,31
ECU	1855,31
Marco tedesco	956 —
Franco francese	281,77
Lira sterlina	2262,29
Fiorino olandese	850,12
Franco belga	46,43
Peseta spagnola	13,33
Corona danese	249,31
Lira irlandese	2324,55
Dracma greca	7,08
Escudo portoghese	10,43
Dollaro canadese	1254,65
Yen giapponese	13,31
Franco svizzero	1031,10
Scellino austriaco	135,87
Corona norvegese	224,75
Corona svedese	203,50
Marco finlandese	263,36
Dollaro australiano	1109,89

93A1451

MINISTERO DELLE FINANZE

Bollettino ufficiale della lotteria nazionale del Carnevale 1993

(Estrazione del 23 febbraio 1993)

Biglietti vincenti a seguito dell'estrazione avvenuta a Viareggio il 23 febbraio 1993 e dell'abbinamento ai carri partecipanti ai corsi mascherati di Viareggio e Putignano.

A) *Premi di prima categoria:*

1) Biglietto serie BM n. 49159 di lire 3 miliardi abbinato al carro «I Vampiri» di Viareggio;

2) Biglietto serie AT n. 26995 di lire 1 miliardo e 500 milioni abbinato al carro «Lacrime di coccodrillo» di Putignano;

3) Biglietto serie BQ n. 30198 di lire 500 milioni abbinato al carro «Per me si va nella città dolente» di Viareggio;

4) Biglietto serie U n. 75190 di lire 500 milioni abbinato al carro «Bella imbestialita» di Putignano;

5) Biglietto serie Z n. 28392 di lire 200 milioni abbinato al carro «Terremoto» di Viareggio;

6) Biglietto serie AO n. 64575 di lire 200 milioni abbinato al carro «Il paese dei balocchi» di Putignano;

7) Biglietto serie AC n. 49668 di lire 200 milioni abbinato al carro «Aprite o sfondiamo la porta» di Viareggio;

8) Biglietto serie AB n. 00042 di lire 200 milioni abbinato al carro «Chi ruba il miele» di Putignano;

9) Biglietto serie AV n. 47704 di lire 150 milioni abbinato al carro «Fantasia» di Viareggio;

10) Biglietto serie AS n. 91579 di lire 150 milioni abbinato al carro «Stringi, stringi ... ma non convinci» di Putignano;

11) Biglietto serie BG n. 39989 di lire 150 milioni abbinato al carro «Insetto nocivo» di Viareggio;

12) Biglietto serie B n. 17150 di lire 150 milioni abbinato al carro «E noi paghiamo» di Putignano;

13) Biglietto serie Z n. 14574 di lire 100 milioni abbinato al carro «Curiamo il mondo» di Viareggio;

14) Biglietto serie AS n. 76539 di lire 100 milioni abbinato al carro «Viaggiamo in cerca di un ambiente pulito» di Putignano;

15) Biglietto serie AA n. 71683 di lire 100 milioni abbinato al carro «E io ... mi ci diverto» di Viareggio;

16) Biglietto serie BI n. 55027 di lire 100 milioni abbinato al carro «In principio era il caos» di Putignano;

17) Biglietto serie AB n. 72395 di lire 100 milioni abbinato al carro «Italia fai da te» di Viareggio;

18) Biglietto serie BF n. 03140 di lire 100 milioni abbinato al carro «In un mondo di bugie noi siamo i più sinceri» di Putignano.

B) *Premi di seconda categoria* di lire 50 milioni cadauno:

1)	Bigl. serie	A	n.	57866		26)	Bigl. serie	AB	n.	20954
2)	» »	E	»	61365		27)	» »	AB	»	94030
3)	» »	F	»	59468		28)	» »	AC	»	31201
4)	» »	G	»	22240		29)	» »	AC	»	71230
5)	» »	G	»	65166		30)	» »	AE	»	65225
6)	» »	L	»	72941		31)	» »	AF	»	03575
7)	» »	L	»	87531		32)	» »	AF	»	66883
8)	» »	M	»	53210		33)	» »	AG	»	27799
9)	» »	N	»	68879		34)	» »	AG	»	44240
10)	» »	N	»	79365		35)	» »	AG	»	67037
11)	» »	O	»	29962		36)	» »	AM	»	43069
12)	» »	R	»	13771		37)	» »	AN	»	23052
13)	» »	R	»	77251		38)	» »	AN	»	44381
14)	» »	S	»	29717		39)	» »	AP	»	26493
15)	» »	S	»	83649		40)	» »	AS	»	57428
16)	» »	T	»	12846		41)	» »	AS	»	99833
17)	» »	T	»	77600		42)	» »	AV	»	36765
18)	» »	V	»	18487		43)	» »	BB	»	63069
19)	» »	V	»	39280		44)	» »	BB	»	92237
20)	» »	V	»	45124		45)	» »	BC	»	15817
21)	» »	V	»	45462		46)	» »	BG	»	27970
22)	» »	V	»	69491		47)	» »	BL	»	43562
23)	» »	Z	»	58131		48)	» »	BL	»	53935
24)	» »	AA	»	01605		49)	» »	BO	»	26129
25)	» »	AA	»	22393		50)	» »	BO	»	57465

C) *Premi ai rivenditori dei biglietti vincenti:*

1) Biglietto serie BM n. 49159 L. 3.000.000;

2) Biglietto serie AT n. 26995 L. 2.000.000.

Ai rivenditori degli ulteriori 16 biglietti vincenti premi di prima categoria L. 500.000 ciascuno.

Ai rivenditori dei 50 biglietti vincenti premi di seconda categoria L. 400.000 ciascuno.

93A1414

MINISTERO DELL'INTERNO

117° Aggiornamento del Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo

Il Ministero dell'interno rende noto che, ai sensi e per gli effetti dell'art 4 del decreto ministeriale 16 settembre 1977, n. 50 262/10 C.N /B, sono stati iscritti nel Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo, pubblicato nel supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n 268 del 29 settembre 1979, e i successivi aggiornamenti pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n 287/79, n. 323/79, n 335/79, n. 46/80, n. 75/80, n. 125/80, n 155/80, n. 160/80, n 198/80, n 220/80, n 264/80, n 327/80, n 28/81, n 180/81 (supplemento ordinario), n 223/81 (supplemento ordinario), n. 289/81, n 326/81 (supplemento ordinario), n 351/81, n. 58/82, n. 108/82, n. 126/82, n. 160/82, n. 193/82, n. 221/82, n. 130/83, n 164/83, n. 193/83, n 220/83, n 234/83, n. 247/83, n 317/83, n 337/83, n 356/83, n. 22/84, n 57/84, n 101/84, n. 140/84, n. 165/84, n. 282/84, n. 293/84, n. 312/84, n 347/84, n 35/85, n 76/85, n 90/85, n 136/85, n. 161/85, n. 190/85, n. 222/85, n. 252/85, n. 295/85, n. 16/86, n. 48/86, n. 77/86, n 108/86, n. 130/86, n. 166/86, n 191/86, n 244/86, n 264/86, n 280/86, n 4/87, n 35/87, n. 52/87, n 98/87, n 113/87, n. 135/87, n. 161/87, n 222/87, n 256/87, n 1/88, n 17/88, n 71/88, n. 97/88, n. 169/88, n 194/88, n 260/88, n. 9/89, n. 31/89, n. 75/89, n. 94/89, n. 124/89, n. 151/89, n 240/89, n 263/89, n 284/89, n 7/90, n 31/90, n. 56/90, n. 77/90, n 105/90, n 144/90, n. 168/90, n 182/90, n. 232/90, n. 268/90, n. 18/91 e n. 68/91, n 104/91, n. 138/91, n 161/91, n 213/91, n. 270/91, n. 299/91, n 17/92, n 41/92, n 70/92, n. 109/92, n 124/92, n. 158/92, n. 184/92, n. 214/92, n 252/92, n 301/92 e n 23/93 i sottonotati modelli con l'indicazione, per ciascuno di essi, del numero di Catalogo e del relativo decreto:

N. **8022** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2991-C-80 in data 8 gennaio 1993.*

Descrizione dell'arma

Tipo. PISTOLA
Denominazione· «COLT» MOD CHALLENGER (TACCA DI MIRA REGOLABILE)
Calibro 22 L R
Numero delle canne. UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore. 10
Lunghezza delle canne· MM 113
Lunghezza dell'arma· MM 229
Funzionamento SEMIAUTOMATICO SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui fu prodotta· U S A.
Stato o Stati da cui è importata U S A.
Presentatore PALMUCCI LILIANA RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «ADLER S r.l.»
Classe cui è stata assegnata l'arma **C 1**

N. **8023** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50 2991-C-80 in data 8 gennaio 1993.*

Descrizione dell'arma

Tipo PISTOLA
Denominazione· «COLT» MOD. WOODSMAN (TACCA DI MIRA REGOLABILE)
Calibro 22 L R
Numero delle canne. UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 10
Lunghezza delle canne MM. 113
Lunghezza dell'arma MM. 216
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui fu prodotta: U S A.
Stato o Stati da cui è importata: U S A.
Presentatore PALMUCCI LILIANA RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «ADLER S.r.l.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 1**

N. **8024** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2991-C-80 in data 8 gennaio 1993.*

Descrizione dell'arma

Tipo PISTOLA
Denominazione «COLT» MOD WOODSMAN TARGET (TACCA DI MIRA REGOLABILE)
Calibro 22 L R.
Numero delle canne· UNA (CON FORMA ESTERNA A SEZIONE RETTANGOLARE)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 10
Lunghezza delle canne· MM 153
Lunghezza dell'arma· MM 266
Funzionamento· SEMIAUTOMATICO SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui fu prodotta U.S A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S A.
Presentatore: PALMUCCI LILIANA RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «ADLER S.r.l.»
Classe cui è stata assegnata l'arma. **C 1**

N. **8025** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2991-C-80 in data 8 gennaio 1993*

Descrizione dell'arma.

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «COLT» MOD WOODSMAN (TACCA DI MIRA REGOLABILE)
Calibro: 22 L R.
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 10
Lunghezza delle canne: MM. 153
Lunghezza dell'arma: MM. 266
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui fu prodotta: U S A.
Stato o Stati da cui è importata: U S A.
Presentatore: PALMUCCI LILIANA RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «ADLER S.r l»
Classe cui è stata assegnata l'arma **C 1**

N. **8026** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2991-C-80 in data 8 gennaio 1993*

Descrizione dell'arma

Tipo: PISTOLA
Denominazione «COLT» MOD MATCH TARGET (TACCA DI MIRA REGOLABILE)
Calibro 22 L R.
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 10
Lunghezza delle canne. MM. 113
Lunghezza dell'arma: MM. 229
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui fu prodotta: U S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S A.
Presentatore: PALMUCCI LILIANA RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «ADLER S r.l.»
Classe cui è stata assegnata l'arma **C 1**

N. **8027** *progressivo dell iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2991-C-80 in data 8 gennaio 1993.*

Descrizione dell'arma

Tipo PISTOLA
Denominazione «COLT» MOD MATCH TARGET (TACCA DI MIRA REGOLABILE)
Calibro: 22 L R.
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 10
Lunghezza delle canne MM. 153
Lunghezza dell'arma: MM 266
Funzionamento. SEMIAUTOMATICO SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui fu prodotta: U S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S A.
Presentatore PALMUCCI LILIANA RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «ADLER S r l»
Classe cui è stata assegnata l'arma **C 1**

N. **8028** *progressivo dell iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50 2991-C-80 in data 8 gennaio 1993.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «HIGH STANDARD» MOD. HIGH STANDARD (TACCA DI MIRA REGOLABILE)
Calibro: 380 (MM. 9 CORTO)
Numero delle canne. UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore. 8
Lunghezza delle canne: MM. 127
Lunghezza dell'arma: MM. 241
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui fu prodotta: U S A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S A.
Presentatore: PALMUCCI LILIANA RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «ADLER S r l»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 1**

N 8029 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50 0584-C-92 in data 8 gennaio 1993.*

Descrizione dell'arma

Tipo CARABINA
Denominazione· «WINCHESTER» MOD. 70
Calibro 270 WINCHESTER
Numero delle canne UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore 5
Lunghezza delle canne MM 610
Lunghezza dell'arma MM. 1130
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui e prodotta: U S.A.
Stato o Stati da cui è importata: CANADA
Presentatore· MAGNANI MARCO IMPORTATORE DELL'ARMA
Classe cui è stata assegnata l'arma **C 6**

N. 8030 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2702-C-79 in data 8 gennaio 1992.*

Descrizione dell'arma

Tipo PISTOLA
Denominazione «STAR» MOD MK 43 (CASTELLO IN LEGA LEGGERA, FINITURA BRUNITA O NICHELATA)
Calibro MM 9 × 21 I M.I.
Numero delle canne UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 8
Lunghezza delle canne MM 86
Lunghezza dell'arma· MM 165
Funzionamento SEMIAUTOMATICO SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta· SPAGNA
Stato o Stati da cui è importata· SPAGNA
Presentatore· GARBARINO GIUSEPPE RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «PRIMA ARMI»
Classe cui è stata assegnata l'arma **C 1**

N. 8031 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50 2702-C-79 in data 8 gennaio 1992.*

Descrizione dell'arma.

Tipo PISTOLA
Denominazione «STAR» MOD MK 40 (CASTELLO IN LEGA LEGGERA, FINITURA BRUNITA O NICHELATA)
Calibro 40 SMITH & WESSON
Numero delle canne UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore. 7
Lunghezza delle canne MM 86
Lunghezza dell'arma· MM 165
Funzionamento SEMIAUTOMATICO SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: SPAGNA
Stato o Stati da cui è importata: SPAGNA
Presentatore GARBARINO GIUSEPPE RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «PRIMA ARMI»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 1**

N. 8032 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2702-C-79 in data 8 gennaio 1992.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione «STAR» MOD. MK 45 (CASTELLO IN LEGA LEGGERA, FINITURA BRUNITA O NICHELATA)
Calibro· 45 HP
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore. 7
Lunghezza delle canne. MM. 97
Lunghezza dell'arma: MM. 170
Funzionamento. SEMIAUTOMATICO SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: SPAGNA
Stato o Stati da cui è importata: SPAGNA
Presentatore· GARBARINO GIUSEPPE RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «PRIMA ARMI»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 1**

N. 8033 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559, C-50 3098-C-80 in data 8 gennaio 1992*

Descrizione dell'arma

Tipo: CARABINA
Denominazione: «LAKEFIELD ARMS LTD» MOD. MK II
Calibro: 22 L.R.
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 10
Lunghezza delle canne: MM 530
Lunghezza dell'arma: MM 1005
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: CANADA
Stato o Stati da cui è importata: CANADA
Presentatore: REGGIANI SILVIO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «THE FOUR COMPANY S.p.a.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 6

N. 8034 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559 C-50 6843-C-85 in data 8 gennaio 1992*

Descrizione dell'arma

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «SAN MARCO» MOD. COLT 1873 (TACCA DI MIRA REGOLABILE)
Calibro: 45 COLT
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 6
Lunghezza delle canne: MM 190,5
Lunghezza dell'arma: MM 330,85
Funzionamento: A ROTAZIONE SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata:
Presentatore: BUFFOLI ANGELO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «ARMI SAN MARCO & C. S.n.c.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 2

N. 8035 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559 C-50 6843-C-85 in data 8 gennaio 1992*

Descrizione dell'arma

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «SAN MARCO» MOD. COLT 1873 (TACCA DI MIRA REGOLABILE)
Calibro: 44 SPECIAL
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 6
Lunghezza delle canne: MM 190,5
Lunghezza dell'arma: MM 330,85
Funzionamento: A ROTAZIONE SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata:
Presentatore: BUFFOLI ANGELO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «ARMI SAN MARCO & C. S.n.c.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 2

N. 8036 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559 C-50 6843-C-85 in data 8 gennaio 1992*

Descrizione dell'arma

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «SAN MARCO» MOD. COLT 1873 (TACCA DI MIRA REGOLABILE)
Calibro: 38 SPECIAL
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 6
Lunghezza delle canne: MM 190,5
Lunghezza dell'arma: MM 330,85
Funzionamento: A ROTAZIONE SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata:
Presentatore: BUFFOLI ANGELO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «ARMI SAN MARCO & C. S.n.c.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 2

N. 8037 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50 6843-C-85 in data 8 gennaio 1992.*

Descrizione dell'arma

Tipo PISTOLA
Denominazione «SAN MARCO» MOD COLT 1873 (TACCA DI MIRA REGOLABILE)
Calibro 44-40
Numero delle canne UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore 6
Lunghezza delle canne MM 190,5
Lunghezza dell'arma: MM 330,85
Funzionamento: A ROTAZIONE SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta ITALIA
Stato o Stati da cui è importata —
Presentatore: BUFFOLI ANGELO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «ARMI SAN MARCO & C. S.n.c.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 2

N. 8038 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50 3065-C-80 in data 8 gennaio 1992.*

Descrizione dell'arma

Tipo. CARABINA
Denominazione «RUGER» MOD 77 MARK II INOX
Calibro 223 REMINGTON
Numero delle canne UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore 4
Lunghezza delle canne MM 560
Lunghezza dell'arma: MM 1057
Funzionamento A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) (MONOGRILLETTO REGOLABILE)
Stato o Stati in cui è prodotta U S A
Stato o Stati da cui è importata U S A
Presentatore: GIAN LUIGI DEMARCHI RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «G DEMARCHI & C. S.r.l.»
Classe cui è stata assegnata l'arma C 6

N. 8039 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3065-C-80 in data 8 gennaio 1992.*

Descrizione dell'arma

Tipo CARABINA
Denominazione «RUGER» MOD 77 MARK II HEAVY BARREL VARMINT
Calibro 22-250
Numero delle canne UNA (IN ACCIAIO INOX)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore 4
Lunghezza delle canne MM 661
Lunghezza dell'arma: MM 1167
Funzionamento A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) (MONOGRILLETTO REGOLABILE)
Stato o Stati in cui è prodotta U S A
Stato o Stati da cui è importata U S A
Presentatore GIAN LUIGI DEMARCHI RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «G. DEMARCHI & C. S.r.l.»
Classe cui è stata assegnata l'arma C 6

N. 8040 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3065-C-80 in data 8 gennaio 1992.*

Descrizione dell'arma

Tipo CARABINA
Denominazione «RUGER» MOD 77 MARK II HEAVY BARREL VARMINT
Calibro 25-06
Numero delle canne: UNA (IN ACCIAIO INOX)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore 4
Lunghezza delle canne: MM 661
Lunghezza dell'arma MM 1167
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) (MONOGRILLETTO REGOLABILE)
Stato o Stati in cui è prodotta U S A
Stato o Stati da cui è importata U S A
Presentatore GIAN LUIGI DEMARCHI RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «G DEMARCHI & C S.r.l.»
Classe cui è stata assegnata l'arma C 6

N. **8041** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n 559/C-50 3065-C-80 in data 8 gennaio 1992.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione «RUGER» MOD. 77 MARK II HEAVY BARREL VARMINT
Calibro: 220 SWIFT
Numero delle canne: UNA (IN ACCIAIO INOX)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore 4
Lunghezza delle canne MM. 661
Lunghezza dell'arma: MM 1167
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) (MONOGRILLETTO REGOLABILE)
Stato o Stati in cui è prodotta: U S A.
Stato o Stati da cui è importata: U S A
Presentatore: GIAN LUIGI DEMARCHI RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «G DEMARCHI & C. S r l»
Classe cui è stata assegnata l'arma **C 6**

N. **8042** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n 559/C-50 3065-C-80 in data 8 gennaio 1992.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione «RUGER» MOD. 77 MARK II HEAVY BARREL VARMINT
Calibro: 223 REMINGTON
Numero delle canne UNA (IN ACCIAIO INOX)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore. 4
Lunghezza delle canne MM. 661
Lunghezza dell'arma. MM. 1167
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) (MONOGRILLETTO REGOLABILE)
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata. U S A.
Presentatore. GIAN LUIGI DEMARCHI RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «G. DEMARCHI & C. S.r l»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. **8043** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50 3065-C-80 in data 8 gennaio 1992.*

Descrizione dell'arma:

Tipo CARABINA
Denominazione «RUGER» MOD 77 MARK II HEAVY BARREL VARMINT
Calibro: 243 WINCHESTER
Numero delle canne UNA (IN ACCIAIO INOX)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 4
Lunghezza delle canne: MM. 661
Lunghezza dell'arma: MM. 1167
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) (MONOGRILLETTO REGOLABILE)
Stato o Stati in cui è prodotta: U S A.
Stato o Stati da cui è importata: U S A.
Presentatore. GIAN LUIGI DEMARCHI RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «G. DEMARCHI & C. S.r l»
Classe cui è stata assegnata l'arma. **C 6**

N. **8044** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50 3065-C-80 in data 8 gennaio 1992.*

Descrizione dell'arma.

Tipo: CARABINA
Denominazione: «RUGER» MOD. 77 MARK II HEAVY BARREL VARMINT
Calibro: 308 WINCHESTER
Numero delle canne: UNA (IN ACCIAIO INOX)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore 4
Lunghezza delle canne: MM. 661
Lunghezza dell'arma: MM. 1167
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) (MONOGRILLETTO REGOLABILE)
Stato o Stati in cui è prodotta: U S A.
Stato o Stati da cui è importata: U S.A.
Presentatore GIAN LUIGI DEMARCHI RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «G. DEMARCHI & C. S.r l»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. **8045** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3065-C-80 in data 8 gennaio 1992.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «NORTH AMERICAN ARMS» MOD. BLACK WIDOW (INOX) (TACCA DI MIRA REGOLABILE)
Calibro: 22 MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: MM. 52
Lunghezza dell'arma: MM. 149
Funzionamento: A ROTAZIONE SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: GIAN LUIGI DEMARCHI RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «G. DEMARCHI & C. S.r.l.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 2**

N. **8046** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3065-C-80 in data 8 gennaio 1992.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «RUGER» MOD. 77/22 RSM
Calibro: 22 MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 9
Lunghezza delle canne: MM. 508
Lunghezza dell'arma: MM. 996
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) (MONOGRILLETTO REGOLABILE)
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: GIAN LUIGI DEMARCHI RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «G. DEMARCHI & C. S.r.l.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

Nota. — Ha le stesse qualità balistiche, lo stesso calibro e parti meccaniche, la carabina a ripetizione semplice (ordinaria) «RUGER» mod. 77/22 RSMP Inox (monogrilletto regolabile) cal. 22 Magnum (canna mm 508).

N. **8047** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2963-C-80 in data 8 gennaio 1992.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «FEINWERKBAU» MOD. C 25 KURZ (MIRINO INTERCAMBIABILE)
Calibro: MM. 4.5
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore:
Lunghezza delle canne: MM. 201
Lunghezza dell'arma: MM. 360
Funzionamento: A GAS COMPRESSO CO2 (MONOGRILLETTO REGOLABILE)
Stato o Stati in cui è prodotta: GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BIGNAMI S.p.a.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 10**

Nota. — L'arma può essere fornita in versione per mancino. L'arma è stata qualificata arma da tiro per uso sportivo.

NOTE

Al n. 7330 del Catalogo è iscritta la carabina a ripetizione semplice (ordinaria) «RUGER» mod. 77 MK II RP Inox (monogrilletto regolabile) cal. mm 7 Remington Magnum (canna mm 609).

Ha le stesse qualità balistiche, lo stesso calibro e parti meccaniche la carabina a ripetizione semplice (ordinaria) «RUGER» mod. 77 Mark II Blue versione per mancino (monogrilletto regolabile) cal. mm 7 Remington magnum (canna mm 610).

Parere espresso dalla Commissione consultiva centrale delle armi nella seduta del 18 dicembre 1992.

Al n. 7332 del Catalogo è iscritta la carabina a ripetizione semplice (ordinaria) «RUGER» mod. 77 MK II RP Inox (monogrilletto regolabile) cal. 30-06 (canna mm 559).

Ha le stesse qualità balistiche, lo stesso calibro e parti meccaniche la carabina a ripetizione semplice (ordinaria) «RUGER» mod. 77 Mark II Blue versione per mancino (monogrilletto regolabile) cal. 30-06 (canna mm 560).

Parere espresso dalla Commissione consultiva centrale delle armi nella seduta del 18 dicembre 1992.

Al n. 7328 del Catalogo è iscritta la carabina a ripetizione semplice (ordinaria) «RUGER» mod. KM 77 MK II RP Inox (monogrilletto regolabile) cal. 270 Winchester (canna mm 559).

Ha le stesse qualità balistiche, lo stesso calibro e parti meccaniche la carabina a ripetizione semplice (ordinaria) «RUGER» mod. 77 Mark II Blue versione per mancino (monogrilletto regolabile) cal. 270 Winchester (canna mm 560).

Parere espresso dalla Commissione consultiva centrale delle armi nella seduta del 18 dicembre 1992.

Al n. 7329 del Catalogo è iscritta la carabina a ripetizione semplice (ordinaria) «RUGER» mod. KM 77 MK II RP Inox (monogrilletto regolabile) cal. 300 Winchester Magnum (canna mm 609).

Ha le stesse qualità balistiche, lo stesso calibro e parti meccaniche la carabina a ripetizione semplice (ordinaria) «RUGER» mod. 77 Mark II Blue versione per mancino (monogrilletto regolabile) cal. 300 Winchester magnum (canna mm 610).

Parere espresso dalla Commissione consultiva centrale delle armi nella seduta del 18 dicembre 1992.

Al n. 6836 del Catalogo è iscritta la pistola semiautomatica singola azione «COLT» mod. Government MK IV Series 80 Blue cal. 38 Super Auto (canna mm 127).

Ha le stesse qualità balistiche, lo stesso calibro e parti meccaniche la pistola semiautomatica «COLT» mod. Government Combat Elite MK IV Series 80 (inox e brunita) cal. 38 Super Auto (canna mm 127).

Parere espresso dalla Commissione consultiva centrale delle armi nella seduta del 18 dicembre 1992.

Al n. 6836 del Catalogo è iscritta la pistola semiautomatica singola azione «COLT» mod. Government MK IV Series 80 Blue cal. 38 Super Auto (canna mm 127).

Ha le stesse qualità balistiche, lo stesso calibro e parti meccaniche la pistola semiautomatica «COLT» mod. Government 38 Super Macht cal. 38 Super Auto (canna mm 127).

Parere espresso dalla Commissione consultiva centrale delle armi nella seduta del 18 dicembre 1992.

RETTIFICHE

La scheda tecnica che di seguito si riporta sostituisce integralmente qualla relativa al numero di Catalogo 7778 già pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 214 dell'11 settembre 1992 e tutte le successive note integrative pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* n. 252 del 26 ottobre 1992 e n. 301 del 23 dicembre 1992:

N. **7778** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559 C-50.2991-C-80 in data 7 agosto 1992.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE
Denominazione: «DRAGUNOV» MOD. SVD (TACCA DI MIRA E MIRINO REGOLABILE)
Calibro: MM. 7,62 × 54 R
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: MM. 609 CON COMPENSATORE MM. 692
Lunghezza dell'arma: MM. 1221
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO
Stato o Stati in cui è prodotta: U.R.S.S.
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA
Presentatore: PALMUCCI LILIANA RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «ADLER S.r.l.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 7

Nota. Sull'arma oltre al marchio originale SND può apparire la sigla NDM-86.

Inoltre, si precisa che l'arma è stata anche prodotta dagli arsenali della ex Repubblica democratica tedesca e da quelli rumeni, ungheresi e polacchi.

Ha le stesse qualità balistiche, lo stesso calibro e parti meccaniche, la carabina semiautomatica singola azione «KASSNAR INTERNATIONAL» mod. Sniper V.D. cal. mm 7,62 × 54 R (canna mm 609 con compensatore mm 692).

Al n. 7698 del Catalogo dove è scritto: Denominazione: «COLT» MOD. SEMPLICE POSITIVE, leggasi: Denominazione: «COLT» MOD. POLICE POSITIVE.

Al n. 7688 del Catalogo dove è scritto: Denominazione: «ASTRA» MOD. CONTABILE II INOX (TACCA DI MIRA REGOLABILE), leggasi: «ASTRA» MOD. CONSTABLE II INOX (TACCA DI MIRA REGOLABILE).

93A1346

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A. Herio, 21

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci

◇ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **PALMI (Reggio Calabria)**
Libreria BARONE PASQUALE
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di Fiorelli E.
Via Buozzi, 23

◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51

◇ **SALERNO**
Libreria ATHENA S.a.s.
Piazza S. Francesco, 66

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
Via Matteotti, 36/B

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
Libreria TARANTOLA
Via Matteotti, 37

◇ **REGGIO EMILIA**
Cartolibreria MODERNA - S.c. a r.l.
Via Farini, 1/M

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE S.a.s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria UNIVERSITAS
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **FROSINONE**
Cartolibreria LE MUSE
Via Marittima, 15

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33
Libreria GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Chiosco Pretura di Roma
Piazzale Clodio

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10

◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste

◇ **VITERBO**
Libreria "AR" di Massi Rossana e C.
Palazzo Uffici Finanziari
Località Pietrare

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5

◇ **SAVONA**
Libreria IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
Libreria DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi S.n.c.
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
GARZANTI Libreria internazionale
Palazzo Università
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

◇ **VARESE**
Libreria PIROLA
Via Albuzzi, 8
Libreria PONTIGGIA e C.
Corso Moro, 3

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA**
Libreria SANTUCCI ROSINA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

◇ **PESARO**
LA TECNOGRAFICA
di Mattioli Giuseppe
Via Mameli, 80/82

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ASTI**
Libreria BORELLI TRE RE
Corso Alfieri, 364

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65

◇ **BARI**
Libreria FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **CORATO (Bari)**
Libreria GIUSEPPE GALISE
Piazza G. Matteotti, 9

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
di Lecce Spazio Vivo
Via M. Di Pietro, 28

◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSI
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria DELLE PROFESSIONI
Via Manzoni, 45/47

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60

◇ **MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando, 15/16

◇ **RAGUSA**
Libreria E. GIGLIO
Via IV Novembre, 39

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

◇ **TRAPANI**
Libreria LO BUE
Via Cassio Cortese, 8

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **FIRENZE**
Libreria MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Libreria AMEDEO NUOVA
di Quilici Irma & C. S.n.c.
Corso Amedeo, 23/27

◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via S. Paolino, 45/47
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **MASSA**
GESTIONE LIBRERIE
Piazza Garibaldi, 8

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Libreria LUNA di Verri e Bibi s.n.c.
Via Gramsci, 41

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **BELLUNO**
Cartolibreria BELLUNESE
di Baldan Michela
Via Loreto, 22

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
San Marco 4742/43
Calle dei Fabri

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1993

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1993
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1993 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1993

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	L.	**345.000**
- semestrale	L.	**188.000**
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
- annuale	L.	**63.000**
- semestrale	L.	**44.000**
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
- annuale	L.	**193.000**
- semestrale	L.	**105.000**
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	L.	**63.000**
- semestrale	L.	**44.000**
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
- annuale	L.	**193.000**
- semestrale	L.	**105.000**
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
- annuale	L.	**664.000**
- semestrale	L.	**366.000**

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 98.000**, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1993*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	**1.300**
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.300**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L.	**2.550**
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.300**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.400**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.400**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	**120.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.400**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	**78.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	**7.350**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1993
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L.	**1.300.000**
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L.	**1.500**
per ogni 96 pagine successive	L.	**1.500**
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L.	**4.000**

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983 — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	**325.000**
Abbonamento semestrale	L.	**198.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.450**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

* 4 1 1 1 0 0 0 5 1 0 9 3 *

L. 1.300